

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ...** 1
- ★ **Direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione** 28

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 2001/16/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 19 marzo 2001****relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici ed alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne occorre in particolare favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti ferroviarie nazionali, nonché l'accesso a tali reti, intraprendendo ogni azione che si riveli necessaria nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche, come previsto all'articolo 155 del trattato.
- (2) Con la firma del protocollo adottato a Kyoto il 12 dicembre 1997 l'Unione europea si è impegnata a ridurre le emissioni di gas. Tali obiettivi richiedono un riequilibrio modale e, quindi, una maggiore competitività del trasporto ferroviario.

⁽¹⁾ GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 204 del 18.7.2000, pag. 13.

⁽³⁾ GU C 317 del 6.11.2000, pag. 22.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 maggio 2000 (GU C 59 del 23.2.2001, pag. 106), posizione comune del Consiglio del 10 novembre 2000 (GU C 23 del 24.1.2001, pag. 15) e decisione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) La strategia del Consiglio per l'integrazione delle esigenze ambientali e dello sviluppo sostenibile nella politica comunitaria dei trasporti rammenta la necessità di operare per ridurre l'impatto ambientale dei trasporti.

(4) L'esercizio commerciale di treni lungo la rete ferroviaria transeuropea richiede in particolare una forte coerenza tra le caratteristiche dell'infrastruttura e quelle del materiale rotabile, ma anche un'efficace interconnessione dei sistemi di informazione e di comunicazione dei diversi gestori ed operatori dell'infrastruttura. Da questa coerenza e da questa interconnessione dipendono il livello delle prestazioni, la sicurezza, la qualità ed il costo dei servizi e su questa coerenza e su questa interconnessione si basa principalmente l'interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale transeuropeo.

(5) Per realizzare questi obiettivi il Consiglio ha adottato una prima misura il 23 luglio 1996 con l'adozione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ⁽⁵⁾

(6) Nel Libro bianco su «Una strategia per il rilancio delle ferrovie comunitarie» del 1996 la Commissione ha annunciato una seconda misura nel settore della ferrovia convenzionale ed ha successivamente ordinato uno studio sull'integrazione dei sistemi ferroviari nazionali i cui risultati sono stati resi pubblici nel maggio 1998. Lo studio raccomanda l'adozione di una direttiva basata sull'approccio seguito per l'alta velocità e raccomanda altresì di non affrontare tutti gli ostacoli all'interoperabilità, bensì di risolvere progressivamente i problemi secondo un ordine di priorità da stabilire in funzione del rapporto costi-benefici di ciascun progetto di misura. Lo studio rileva che l'armonizzazione delle procedure e delle regole in vigore e l'interconnessione dei sistemi di informazione e comunicazione risultano essere più vantaggiose delle misure concernenti, ad esempio, le infrastrutture.

⁽⁵⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

- (7) La comunicazione della Commissione su «L'integrazione dei sistemi ferroviari convenzionali» raccomanda l'adozione della presente direttiva e giustifica le principali similitudini e differenze rispetto alla direttiva 96/48/CE. Le differenze principali risiedono nell'adeguamento dell'ambito geografico di applicazione, nell'estensione dell'ambito tecnico di applicazione per tener conto, in particolare, dei risultati dello studio sopra menzionato, nonché nell'adozione di un approccio graduale nella soppressione degli ostacoli all'interoperabilità del sistema ferroviario che includa la definizione di un ordine di priorità e di un calendario per l'elaborazione dello stesso.
- (8) In considerazione di questo approccio graduale e del tempo necessario per adottare tutte le specifiche tecniche di interoperabilità (STI), è opportuno evitare che gli Stati membri adottino nuove norme nazionali o s'impegnino in progetti che aumentino l'eterogeneità del sistema esistente.
- (9) L'adozione di un approccio graduale soddisfa le particolari esigenze dell'obiettivo di interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale, sistema caratterizzato da un patrimonio nazionale di infrastrutture e materiali, vetusti, il cui adattamento o rinnovamento implicano onerosi investimenti, e per questo occorre fare in modo di non penalizzare economicamente la ferrovia rispetto agli altri mezzi di trasporto.
- (10) Nella risoluzione del 10 marzo 1999 sul pacchetto ferroviario, il Parlamento ha chiesto che l'apertura graduale del settore ferroviario vada di pari passo con misure di armonizzazione tecnica quanto più rapide ed efficaci possibile.
- (11) Il Consiglio del 6 ottobre 1999 ha chiesto alla Commissione di proporre una strategia per migliorare l'interoperabilità dei trasporti ferroviari e ridurre le strozzature in modo da eliminare rapidamente gli ostacoli di natura tecnica, amministrativa ed economica all'interoperabilità delle reti, pur garantendo un elevato livello di sicurezza nonché la formazione e la qualificazione del personale.
- (12) La direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie⁽¹⁾, implica che le imprese ferroviarie devono avere un maggiore accesso alle reti ferroviarie degli Stati membri, il che richiede pertanto l'interoperabilità delle infrastrutture, delle apparecchiature, del materiale rotabile e dei sistemi di gestione e di funzionamento, comprese le qualifiche professionali e le condizioni d'igiene e di sicurezza sul lavoro del personale necessarie per il funzionamento e la manutenzione dei sottosistemi menzionati nonché per l'attuazione di ogni STI. Tuttavia, la presente direttiva non mira a realizzare, direttamente o indirettamente, l'armonizzazione delle condizioni di lavoro nel settore ferroviario.
- (13) Gli Stati membri sono tenuti a controllare il rispetto delle norme di sicurezza, salute e tutela dei consumatori applicabili alle reti ferroviarie in generale al momento della progettazione, della costruzione, della messa in servizio e durante l'esercizio.
- (14) Le normative nazionali, i regolamenti interni e le specifiche tecniche applicati dalle ferrovie presentano rilevanti differenze dal momento che esse incorporano tecnologie proprie delle industrie nazionali e prescrivono dimensioni e dispositivi particolari, nonché caratteristiche speciali. Questa situazione ostacola soprattutto la circolazione dei treni in buone condizioni su tutto il territorio comunitario.
- (15) Con il passare degli anni questa situazione ha creato stretti legami tra le industrie ferroviarie nazionali e le ferrovie nazionali, a detrimento dell'apertura effettiva dei mercati. Tali industrie, per poter sviluppare la loro competitività su scala mondiale, devono disporre di un mercato europeo aperto e concorrenziale.
- (16) Occorre pertanto definire per tutta la Comunità requisiti essenziali da applicare al sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
- (17) Vista la portata e la complessità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, è risultato necessario, per motivi pratici, operare una scomposizione in sottosistemi. Per ciascuno di questi sottosistemi occorre precisare, per tutta la Comunità, i requisiti essenziali e determinare le specifiche tecniche necessarie, particolarmente per i componenti e le interfacce, al fine di soddisfare tali requisiti.
- (18) È necessario che l'attuazione delle disposizioni relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale non crei ostacoli ingiustificati, dal punto di vista del rapporto costi-benefici, al mantenimento della coerenza della rete ferroviaria esistente in ogni Stato membro, pur sforzandosi di conservare l'obiettivo dell'interoperabilità.
- (19) Le specifiche tecniche d'interoperabilità hanno un impatto anche sulle condizioni di utilizzo del trasporto ferroviario da parte degli utenti e, quindi, occorre consultarli sugli aspetti che li riguardano.
- (20) È opportuno consentire, in casi particolari, che lo Stato membro interessato non applichi determinate specifiche tecniche di interoperabilità e prevedere procedure volte a garantire che tali deroghe siano giustificate. L'articolo 155 del trattato prescrive che l'azione della Comunità nel settore della interoperabilità tenga conto della potenziale validità economica dei progetti.

⁽¹⁾ GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.

- (21) Occorre che l'elaborazione e l'applicazione delle STI al sistema ferroviario convenzionale non ostacolino l'innovazione tecnologica e che quest'ultima miri al miglioramento delle prestazioni economiche.
- (22) È opportuno sfruttare l'interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale, per quanto riguarda in particolare il trasporto di merci, per realizzare le condizioni di una migliore interoperabilità intermodale.
- (23) Per soddisfare le disposizioni appropriate relative alle procedure di appalto nel settore ferroviario e, in particolare, la direttiva 93/38/CEE⁽¹⁾, gli enti appaltanti devono includere le specifiche tecniche nei documenti generali o nei capitolati d'onere propri di ogni appalto. È necessario creare un insieme di specifiche europee che servano da riferimento a queste specifiche tecniche.
- (24) Un sistema internazionale di normalizzazione in grado di produrre norme effettivamente utilizzate dai partner del commercio internazionale e che soddisfino le esigenze della politica comunitaria presenta un interesse per la Comunità. Di conseguenza, è necessario che gli organismi europei di normalizzazione proseguano la loro cooperazione con le organizzazioni internazionali di normalizzazione.
- (25) Gli enti appaltanti definiscono le specifiche supplementari necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme. È importante che queste specifiche soddisfino i requisiti essenziali armonizzati a livello comunitario cui deve rispondere il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
- (26) È necessario basare le procedure di valutazione della conformità, o dell'idoneità all'impiego dei componenti sull'uso dei moduli oggetto della decisione 93/465/CEE⁽²⁾. Occorre elaborare per quanto possibile, onde favorire lo sviluppo delle industrie interessate, le procedure basate sul sistema garanzia di qualità.
- (27) La conformità dei componenti è principalmente correlata al loro settore di impiego, al fine di garantire l'interoperabilità del sistema, e non soltanto alla loro libera circolazione nel mercato comunitario. La valutazione dell'idoneità all'impiego si applica nel caso dei componenti più critici per la sicurezza, la disponibilità o l'economia del sistema. Non è quindi necessario che il fabbricante ponga la marcatura «CE» sui componenti soggetti alle disposizioni della presente direttiva ma, in base alla valutazione della conformità e/o dell'idoneità dell'impiego, dovrebbe essere sufficiente la dichiarazione di conformità del fabbricante.
- (28) Ciò non pregiudica l'obbligo per i fabbricanti di apporre, per alcuni componenti, la marcatura «CE» che ne attesti la conformità ad altre disposizioni comunitarie pertinenti.
- (29) Occorre assoggettare i sottosistemi alla base del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ad una procedura di verifica per consentire alle autorità responsabili che autorizzano la messa in servizio di accertarsi che nelle fasi di progettazione, costruzione e messa in servizio il risultato sia conforme alle disposizioni regolamentari, tecniche ed operative applicabili. Ciò deve anche consentire ai fabbricanti di poter fare affidamento su una parità di trattamento indipendentemente dal paese. Occorre quindi elaborare un modulo che definisca i principi e le condizioni della verifica «CE» dei sottosistemi.
- (30) È opportuno basare la procedura di verifica «CE» sulle STI. Queste STI sono soggette alle disposizioni dell'articolo 18 della direttiva 93/38/CEE. Gli organismi notificati incaricati delle procedure di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego dei componenti, nonché la procedura di verifica dei sottosistemi, devono, in particolare in mancanza di una specifica europea, coordinare le loro decisioni il più strettamente possibile.
- (31) Le STI sono elaborate, su mandato della Commissione, dall'organismo comune rappresentativo dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie e dell'industria. I rappresentanti dei paesi terzi, in particolare quelli dei paesi candidati all'adesione, potrebbero essere autorizzati a partecipare sin dall'inizio alle riunioni dell'organismo comune rappresentativo a titolo di osservatori.
- (32) La direttiva 91/440/CEE del Consiglio impone, sul piano della compatibilità, una separazione tra le attività relative all'esercizio dei servizi di trasporto e quelle relative alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Nello stesso spirito, è opportuno che i servizi specializzati dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, designati come organismi notificati, siano strutturati in modo da rispondere ai criteri che devono essere applicati a questo tipo di organismi. Altri organismi specializzati possono essere notificati quando soddisfano gli stessi criteri.
- (33) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽³⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CE (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura «CE» di conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(34) L'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ha dimensioni comunitarie. Gli Stati membri singolarmente non sono in grado di adottare le disposizioni necessarie per realizzare l'interoperabilità. In conformità al principio di sussidiarietà, gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva è volta a stabilire le condizioni da soddisfare per realizzare nel territorio comunitario l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, quale descritto nell'allegato I. Dette condizioni riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di detto sistema che saranno messi in servizio dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio del sistema.

2. Il perseguimento di tale obiettivo deve portare alla definizione di un livello minimo di armonizzazione tecnica e consentire di:

- a) facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario internazionale all'interno dell'Unione europea e con i paesi terzi;
- b) contribuire alla graduale realizzazione del mercato interno delle apparecchiature e dei servizi di costruzione, rinnovo, ristrutturazione e funzionamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
- c) contribuire all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «sistema ferroviario transeuropeo convenzionale»: l'insieme, descritto nell'allegato I, costituito dalle infrastrutture ferroviarie, che comprendono le linee e gli impianti fissi della

rete transeuropea di trasporto costruite o adattate per il trasporto ferroviario convenzionale ed il trasporto ferroviario combinato, e dal materiale rotabile progettato per percorrere dette infrastrutture;

- b) «interoperabilità»: la capacità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale di consentire la circolazione sicura e con soluzione di continuità dei treni garantendo il livello di prestazioni richiesto per le linee. Tale capacità si fonda sull'insieme delle prescrizioni regolamentari, tecniche ed operative che debbono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali;
- c) «sottosistemi»: il risultato della divisione del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale come indicato nell'allegato II. Tali sottosistemi, per i quali devono essere definiti requisiti essenziali, sono di natura strutturale o funzionale;
- d) «componenti di interoperabilità»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Il concetto di «componente» abbraccia i beni materiali e immateriali, quali il software;
- e) «requisiti essenziali»: l'insieme delle condizioni descritte nell'allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce;
- f) «specifica europea»: una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea, quali definite all'articolo 1, paragrafi da 8 a 12, della direttiva 93/38/CEE;
- g) «specifiche tecniche di interoperabilità», in seguito denominate «STI»: le specifiche di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
- h) «organismo comune rappresentativo»: l'organismo composto da rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie e dell'industria, incaricato di elaborare le STI. I «gestori dell'infrastruttura» sono quelli di cui agli articoli 3 e 7 della direttiva 91/440/CEE;
- i) «organismi notificati»: gli organismi incaricati di valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità o di istruire la procedura di verifica «CE» dei sottosistemi;

- j) «parametri fondamentali»: ogni condizione regolamentare, tecnica od operativa, critica per l'interoperabilità, e che deve essere oggetto di una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, prima che l'organismo comune rappresentativo elabori un progetto di STI;
- k) «caso specifico»: ogni parte del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale che necessita di disposizioni particolari nelle STI, temporanee o definitive, a causa di limitazioni geografiche, topografiche, di ambiente urbano o di coerenza rispetto al sistema esistente. Ciò può comprendere in particolare le linee e reti ferroviarie isolate dalla rete del resto della Comunità, la sagoma, lo scartamento o l'interasse fra i binari, il materiale rotabile destinato ad un uso strettamente locale, regionale o storico e il materiale rotabile in provenienza o a destinazione di paesi terzi, che non attraversi la frontiera tra due Stati membri;
- l) «ristrutturazione»: lavori importanti di modifica di un sottosistema o di una parte di sottosistema che richiedono una nuova autorizzazione di messa in servizio ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;
- m) «rinnovo»: lavori importanti di sostituzione di un sottosistema o di una parte di sottosistema che necessitano di una nuova autorizzazione di messa in servizio ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;
- n) «sistema ferroviario esistente»: l'insieme costituito dalle infrastrutture ferroviarie, che comprendono le linee e gli impianti fissi della rete ferroviaria esistente e il materiale rotabile di ogni categoria e origine che percorre dette infrastrutture.

Articolo 3

1. La presente direttiva riguarda le disposizioni relative, per ogni sottosistema, ai componenti di interoperabilità, alle interfacce e alle procedure, nonché alle condizioni di coerenza globale del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale necessarie per realizzarne l'interoperabilità.
2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve altre disposizioni comunitarie pertinenti. Tuttavia, nel caso dei componenti di interoperabilità, comprese le interfacce, può essere necessario, per soddisfare i requisiti essenziali delle presenti direttive, applicare specifiche europee particolari stabilite a tale scopo.

Articolo 4

1. Il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, i sottosistemi, i componenti di interoperabilità, comprese le interfacce, devono soddisfare i requisiti essenziali che li riguardano.

2. Le specifiche tecniche supplementari di cui all'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 93/38/CEE, necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme applicate nella Comunità, non devono essere in contrasto con i requisiti essenziali.

CAPO II

Specifiche tecniche di interoperabilità

Articolo 5

1. Ogni sottosistema è oggetto di una STI. Ove necessario un sottosistema può essere oggetto di più STI, in particolare per trattare separatamente le categorie di linee, nodi o materiale rotabile, oppure per risolvere alcuni problemi prioritari di interoperabilità. In questi casi, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla parte del sottosistema interessata.
2. I sottosistemi devono essere conformi alle STI; tale conformità deve essere costantemente garantita durante l'esercizio di ciascun sottosistema.
3. Le STI, ove necessario per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1:
 - a) definiscono l'ambito di applicazione interessato (parte della rete o del materiale rotabile di cui all'allegato I; sottosistema o parte di sottosistema di cui all'allegato II);
 - b) precisano i requisiti essenziali per il sottosistema interessato e le loro interfacce verso gli altri sottosistemi;
 - c) definiscono le specifiche funzionali e tecniche che il sottosistema e le sue interfacce devono rispettare verso gli altri sottosistemi. Se necessario, le specifiche possono variare a seconda dell'utilizzazione del sottosistema, per esempio a seconda delle categorie di linee, di nodi e/o di materiale rotabile di cui all'allegato I;
 - d) determinano i componenti di interoperabilità e le interfacce che devono essere oggetto di specifiche europee, tra cui le norme europee, necessarie per realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
 - e) indicano, in ogni caso previsto, le procedure di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego. Ciò comporta in particolare i moduli, definiti nella decisione 93/465/CEE o, se del caso, le procedure specifiche da usare, per valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, nonché la verifica «CE» dei sottosistemi;

- f) indicano la strategia di attuazione della STI, precisando in particolare le tappe da superare per passare progressivamente dalla situazione attuale alla situazione finale di rispetto generalizzato della STI;
- g) indicano, per il personale interessato, i requisiti di qualifica professionale e d'igiene e di sicurezza sul luogo di lavoro richiesti per il funzionamento e la manutenzione del sottosistema interessato nonché per l'attuazione della STI.

4. Ciascuna STI è sviluppata partendo dall'esame del sottosistema esistente ed indica un sottosistema target raggiungibile in maniera progressiva ed entro termini ragionevoli. In questa maniera, l'adozione graduale delle STI e la loro osservanza consente di realizzare progressivamente l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

5. Le STI preservano in modo adeguato la coerenza del sistema ferroviario esistente di ciascuno Stato membro. A tal fine possono essere previsti per ciascuna STI casi specifici sia per quanto riguarda l'infrastruttura sia per quanto riguarda il materiale rotabile; una particolare attenzione è rivolta alla sagoma, allo scartamento o all'interasse fra i binari e ai vagoni in provenienza o a destinazione dei paesi terzi. Per ciascun caso specifico la STI precisa le modalità di applicazione degli elementi della STI di cui alle lettere da c) a g) del paragrafo 3.

6. Le STI non ostano alle decisioni degli Stati membri sull'utilizzo delle infrastrutture per la circolazione del materiale rotabile non contemplato dalle STI.

Articolo 6

1. I progetti di STI sono elaborati su mandato della Commissione, definito secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, dall'organismo comune rappresentativo. Le STI sono adottate e rivedute secondo la stessa procedura. Esse sono pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. L'organismo comune rappresentativo è designato secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2; esso rispetta le regole indicate nell'allegato VIII. Nel caso in cui l'organismo comune rappresentativo non rispetti più queste regole o non disponga delle competenze necessarie per elaborare una particolare STI, è designato un altro mandatario secondo la stessa procedura. In quest'ultimo caso l'organismo comune rappresentativo deve essere associato ai lavori dell'altro mandatario.

3. L'organismo comune rappresentativo, oppure eventualmente il mandatario interessato, è incaricato di preparare la revisione e l'aggiornamento delle STI e di presentare ogni raccomandazione utile al comitato di cui all'articolo 21, al fine di tener conto dell'evoluzione delle tecniche o delle esigenze sociali.

4. Ogni progetto di STI è elaborato in due fasi.

In primo luogo, l'organismo comune rappresentativo individua i parametri fondamentali per la STI nonché le interfacce con gli altri sottosistemi e ogni altro caso specifico necessario. Per ciascuno di questi parametri e di queste interfacce sono presentate le soluzioni alternative più vantaggiose corredate delle giustificazioni tecniche ed economiche. Viene adottata una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2; se necessario, dovranno essere previsti casi specifici.

L'organismo comune rappresentativo elabora quindi il progetto di STI a partire da questi parametri fondamentali. Eventualmente l'organismo comune rappresentativo tiene conto del progresso tecnico, dei lavori di normalizzazione già svolti, dei gruppi di lavoro già istituiti e dei lavori di ricerca riconosciuti. Al progetto di STI viene acclusa un'analisi globale dei costi e dei vantaggi prevedibili dell'attuazione delle STI; l'analisi indicherà l'impatto previsto per tutti gli operatori e agenti economici interessati.

5. L'elaborazione, l'adozione e la revisione di ciascuna STI (compresi i parametri fondamentali) tengono conto dei prevedibili costi e vantaggi di tutte le soluzioni tecniche considerate nonché delle interfacce tra di esse, allo scopo di individuare e attuare le soluzioni più vantaggiose. Gli Stati membri partecipano a questa valutazione fornendo i dati necessari.

6. Il comitato di cui all'articolo 21 è regolarmente informato sui lavori di elaborazione delle STI e nel corso di questi lavori può formulare qualsiasi mandato o raccomandazione utile per la progettazione delle STI e la valutazione dei costi e dei vantaggi. In particolare, il comitato può chiedere, su richiesta di uno Stato membro, che vengano esaminate soluzioni alternative e che l'analisi dei costi e dei vantaggi di dette soluzioni alternative figurino nella relazione allegata al progetto di STI.

7. All'atto dell'adozione di ciascuna STI, la sua data di entrata in vigore è fissata secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Qualora debbano essere messi in funzione contemporaneamente vari sottosistemi, per motivi di compatibilità tecnica, le date di entrata in vigore delle STI corrispondenti debbono coincidere.

8. L'elaborazione e la revisione delle STI tengono conto del parere degli utenti, per quanto riguarda le caratteristiche che hanno un'incidenza diretta sulle condizioni di utilizzo dei sottosistemi da parte degli stessi utenti.

A tal fine, l'organismo comune rappresentativo, oppure eventualmente il mandatario interessato, consulta le associazioni e le organizzazioni rappresentative di utenti nel corso dei lavori di elaborazione e di revisione delle STI.

Allega al progetto di STI una relazione sui risultati di questa consultazione.

L'elenco delle associazioni e delle organizzazioni da consultare è messo a punto dal comitato di cui all'articolo 21 previa adozione del mandato della prima STI e può essere riesaminato e aggiornato su richiesta di uno Stato membro o della Commissione.

9. L'elaborazione e la revisione delle STI tengono conto del parere delle parti sociali per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera g).

A tal fine le parti sociali sono consultate prima che il progetto di STI sia presentato al comitato di cui all'articolo 21, per essere adottato o riesaminato.

Le parti sociali sono consultate in seno al comitato di dialogo settoriale istituito ai sensi della decisione 98/500/CE della Commissione⁽¹⁾.

Le parti sociali esprimono il loro parere entro un termine di tre mesi.

Articolo 7

Uno Stato membro può non applicare una o più STI, incluse quelle relative al materiale rotabile, nei casi e nelle condizioni seguenti:

- a) per un progetto di creazione di una nuova linea, di ristrutturazione di una linea esistente o per ogni elemento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che si trovi in uno stadio avanzato di sviluppo o che formi oggetto di un contratto in corso di esecuzione al momento della pubblicazione di queste STI;
- b) per un progetto di rinnovo o la ristrutturazione di una linea esistente quando la sagoma, lo scartamento o l'interasse dei binari o la tensione elettrica previsti da queste STI sono incompatibili con quelli della linea esistente;
- c) per un progetto di creazione di una nuova linea o per un progetto concernente il rinnovo o la ristrutturazione di una linea esistente realizzato sul territorio dello Stato membro quando la rete ferroviaria di quest'ultimo è interclusa o isolata per la presenza del mare dalla rete ferroviaria del resto della Comunità;
- d) per ogni progetto concernente il rinnovo, l'estensione o la ristrutturazione di una linea esistente, quando l'applicazione delle STI compromette la redditività economica del progetto e/o la coerenza del sistema ferroviario dello Stato membro;

⁽¹⁾ Decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo (GU L 255 del 12.8.1998, pag. 27).

e) quando, in seguito ad un incidente o ad una catastrofe naturale, le condizioni di ripristino rapido della rete non consentono dal punto di vista economico o tecnico l'applicazione parziale o totale delle STI corrispondenti;

f) per vagoni in provenienza o a destinazione di un paese terzo nel quale lo scartamento dei binari è diverso da quello della principale rete ferroviaria della Comunità.

In tutti i casi, lo Stato membro interessato notifica preliminarmente l'intenzione di deroga alla Commissione e le trasmette un fascicolo indicante le STI o le parti di STI che desidera non siano applicate e le corrispondenti specifiche che desidera applicare. Il comitato di cui all'articolo 21 analizza le misure previste dallo Stato membro. Nei casi b), d) e f) la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2; se necessario, è formulata una raccomandazione sulle specifiche da applicare. Tuttavia nel caso b) la decisione della Commissione non riguarda la sagoma e lo scartamento dei binari.

CAPO III

Componenti di interoperabilità

Articolo 8

Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune affinché i componenti di interoperabilità:

- a) siano immessi sul mercato soltanto se consentono di realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale soddisfacendo i requisiti essenziali;
- b) siano usati nel loro campo di impiego conformemente alla loro destinazione e siano installati e sottoposti a corretta manutenzione.

Queste disposizioni non ostano all'immissione sul mercato di tali componenti per altre applicazioni.

Articolo 9

Agli Stati membri non è consentito, sul loro territorio e per motivi riguardanti la presente direttiva, vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato dei componenti di interoperabilità in vista del loro impiego per il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale quando gli stessi soddisfano le disposizioni della presente direttiva. In particolare, essi non possono esigere verifiche che sono già state compiute nell'ambito della procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego, i cui elementi sono indicati nell'allegato IV.

Articolo 10

1. Gli Stati membri considerano conformi ai requisiti essenziali previsti dalla presente direttiva loro applicabili i componenti di interoperabilità muniti della dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego.

2. La conformità di un componente di interoperabilità ai requisiti essenziali applicabili e, se del caso, la sua idoneità all'impiego sono stabilite con riferimento alle condizioni previste dalla corrispondente STI, comprese le specifiche europee pertinenti se esse esistono.

3. I riferimenti delle specifiche europee sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e sono menzionati nella corrispondente STI. Quando sono pubblicate specifiche europee dopo adozione delle STI, di esse se ne tiene conto al momento della revisione delle STI.

4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme europee.

5. Nel periodo precedente la pubblicazione di una STI, in assenza di specifiche europee e fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 5, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco delle norme e delle specifiche tecniche in uso per l'applicazione dei requisiti essenziali. Questa notifica avviene entro il 20 aprile 2002.

6. Se una specifica europea non è ancora disponibile al momento dell'adozione di una STI e il rispetto di tale specifica è indispensabile per garantire l'interoperabilità, la STI può fare riferimento alla versione disponibile più avanzata del progetto di specifica europea che bisogna rispettare oppure la integra in tutto o in parte nel suo testo.

Articolo 11

Qualora ad uno Stato membro o alla Commissione risulti che determinate specifiche europee non soddisfano i requisiti essenziali, il ritiro parziale o totale di tali specifiche dalle pubblicazioni in cui sono iscritte, o la loro modifica, può essere deciso secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE⁽¹⁾ quando si tratta di norme europee.

⁽¹⁾ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37). Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Articolo 12

1. Uno Stato membro, qualora constati che un componente di interoperabilità, munito della dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego, immesso sul mercato ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia di non soddisfare i requisiti essenziali, adotta tutte le misure opportune per limitare il suo campo di applicazione, per vietarne l'impiego o per ritirarlo dal mercato. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, esponendo i motivi della sua decisione e precisando in particolare se la non conformità deriva da:

- a) un'inosservanza dei requisiti essenziali;
- b) una errata applicazione delle specifiche europee, a condizione che sia invocata l'applicazione di queste specifiche;
- c) una carenza delle specifiche europee.

2. La Commissione consulta al più presto le parti interessate. Se, dopo la consultazione, la Commissione constata che la misura è giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se, dopo la consultazione, la Commissione constata che la misura non è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa, nonché il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è motivata dall'esistenza di una lacuna nelle specifiche europee, si applica la procedura di cui all'articolo 11.

3. Se un componente di interoperabilità munito della dichiarazione «CE» di conformità risulta non conforme, lo Stato membro competente adotta, nei confronti della persona che ha redatto la dichiarazione, le misure appropriate e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione verifica che gli Stati membri siano informati in merito allo svolgimento ed ai risultati della procedura.

Articolo 13

1. Per redigere la dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità, il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nella Comunità, applica le disposizioni previste dalle STI che lo riguardano.

2. La valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità è compiuta dall'organismo notificato presso il quale il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nella Comunità, ha presentato domanda.

3. Se dei componenti di interoperabilità sono oggetto di altre direttive comunitarie concernenti altri aspetti, la dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego indica in questo caso che i componenti di interoperabilità rispondono anche ai requisiti di queste altre direttive.

4. Se né il fabbricante né il suo mandatario stabilito nella Comunità hanno ottemperato agli obblighi dei paragrafi 1, 2 e 3, tali obblighi sono a carico di qualsiasi persona che immetta sul mercato il componente di interoperabilità. Gli stessi obblighi si applicano alla persona che assembla i componenti di interoperabilità o parti di componenti di interoperabilità di diversa origine o che fabbrica i componenti di interoperabilità per uso proprio, per quanto concerne la presente direttiva.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12:

- a) quando uno Stato membro accerta che la dichiarazione «CE» di conformità è stata indebitamente rilasciata, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità sono tenuti a rimettere il componente di interoperabilità in conformità ed a far cessare l'infrazione, alle condizioni fissate da detto Stato membro;
- b) nel caso in cui la non conformità persista, lo Stato membro adotta tutte le misure opportune per limitare o vietare l'immissione sul mercato del componente di interoperabilità di cui si tratta o assicurarne il ritiro dal mercato, secondo le procedure di cui all'articolo 12.

CAPO IV

Sottosistemi

Articolo 14

1. Spetta ad ogni Stato membro autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi strutturali, costitutivi del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, che sono installati o gestiti sul suo territorio.

A tal fine, gli Stati membri adottano tutte le misure opportune affinché questi sottosistemi possano essere messi in servizio soltanto se progettati, costruiti ed installati in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali, nel momento in cui siano integrati nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Essi verificano, in particolare, la coerenza di tali sottosistemi con il sistema nel quale vengono integrati.

2. Spetta ad ogni Stato membro verificare, al momento della messa in servizio e in seguito regolarmente, che questi sottosistemi sono gestiti e mantenuti conformemente ai requisiti essenziali loro applicabili.

3. In caso di rinnovamento o di ristrutturazione il gestore dell'infrastruttura o l'impresa ferroviaria presentano un fascicolo con la descrizione del progetto presso lo Stato membro interessato. Quest'ultimo esamina il fascicolo e, tenendo conto della strategia di attuazione indicata nella STI applicabile, decide se l'importanza dei lavori giustifichi la necessità di una nuova autorizzazione di messa in servizio ai sensi della presente direttiva. Tale autorizzazione di messa in servizio è necessaria ogniqualvolta il livello di sicurezza può risentire dei lavori previsti.

Articolo 15

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, agli Stati membri non è consentito, sul loro territorio e per motivi riguardanti la presente direttiva, vietare, limitare od ostacolare la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio di sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, che sono conformi ai requisiti essenziali. In particolare, essi non possono esigere verifiche che sono già state compiute nell'ambito della procedura concernente la dichiarazione «CE» di verifica, i cui elementi sono indicati nell'allegato V.

Articolo 16

1. Gli Stati membri considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali ad essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, muniti della dichiarazione «CE» di verifica.

2. La verifica dell'interoperabilità, nel rispetto dei requisiti essenziali, di un sottosistema di natura strutturale, costitutivo del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, è compiuta con riferimento alle STI, se esistenti.

3. Nel periodo precedente la pubblicazione delle STI, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione, per ciascun sottosistema, l'elenco delle regole tecniche in uso per l'applicazione dei requisiti essenziali. Questa notifica avviene entro il 20 aprile 2002.

Articolo 17

Se risulta che le STI non soddisfano completamente i requisiti essenziali, il comitato di cui all'articolo 21 può essere interpellato su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.

Articolo 18

1. Per redigere la dichiarazione «CE» di verifica, l'ente appaltante o il suo mandatario invita l'organismo notificato di propria scelta ad avviare la procedura di verifica «CE» di cui all'allegato VI.
2. Il compito dell'organismo notificato, incaricato della verifica «CE» di un sottosistema, inizia nella fase di progettazione e copre tutto il periodo di costruzione fino alla fase della dichiarazione di conformità, precedente l'entrata in servizio del sottosistema. Esso comprende anche la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui viene integrato, sulla scorta delle informazioni disponibili nella STI pertinente e nei registri di cui all'articolo 24.
3. All'organismo notificato compete la preparazione della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica. La documentazione tecnica contiene i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema nonché, eventualmente, quelli che attestano la conformità dei componenti di interoperabilità. Essa contiene anche gli elementi relativi alle condizioni ed ai limiti d'uso, alle istruzioni di manutenzione, di sorveglianza continua o periodica e di regolazione.

Articolo 19

1. Uno Stato membro può chiedere che vengano compiute verifiche complementari, qualora constati che un sottosistema di natura strutturale, munito della dichiarazione «CE» di verifica, corredata della documentazione tecnica, non rispetta interamente le disposizioni della presente direttiva ed in particolare i requisiti essenziali.
2. Lo Stato membro che presenta la domanda informa immediatamente la Commissione delle verifiche complementari richieste, esponendone i motivi. La Commissione avvia senza indugio la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

CAPO V

Organismi notificati*Articolo 20*

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione ed agli altri Stati membri gli organismi incaricati della procedura di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego di cui all'articolo 13 e della procedura di verifica di cui all'articolo 18, indicando per ciascuno di essi il settore di competenza ed il numero di identificazione ottenuto previamente dalla Commissione. Quest'ultima pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco degli organismi con il rispettivo numero di identificazione, nonché i campi di loro competenza, e provvede al suo aggiornamento.

2. Gli Stati membri devono applicare i criteri di cui all'allegato VII per valutare gli organismi da notificare. Gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme europee pertinenti sono considerati conformi ai criteri suddetti.

3. Uno Stato membro revoca l'autorizzazione ad un organismo che non soddisfa più i criteri di cui all'allegato VII. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

4. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che un organismo notificato da un altro Stato membro non soddisfi i criteri pertinenti, viene interpellato il comitato di cui all'articolo 21 che esprime il suo parere entro tre mesi. In base al parere del comitato, la Commissione informa lo Stato membro interessato di tutte le modifiche necessarie affinché l'organismo notificato possa conservare lo status che gli è stato riconosciuto.

5. L'eventuale coordinamento degli organismi notificati è attuato a norma degli articoli 21 e 22.

CAPO VI

Comitato e programma di lavoro*Articolo 21*

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 96/48/CE (in seguito denominato «il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 22

Dall'entrata in vigore della presente direttiva il comitato può discutere qualsiasi questione relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, comprese le questioni concernenti l'interoperabilità tra il sistema ferroviario transeuropeo e quello di paesi terzi.

Articolo 23

1. L'ordine di priorità per l'adozione delle STI, fatto salvo l'ordine di adozione dei mandati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è il seguente:

- a) il primo gruppo di STI riguarda il controllo-comando e il segnalamento, le applicazioni telematiche per il trasporto merci, l'esercizio e la gestione del traffico (comprese le qualifiche del personale per i servizi transfrontalieri nel rispetto dei criteri stabiliti negli allegati II e III), i carri merci, il rumore riconducibile al materiale rotabile e all'infrastruttura.

Per quanto riguarda il materiale rotabile, sarà sviluppato prioritariamente quello destinato ad uso internazionale;

- b) inoltre, gli aspetti seguenti debbono essere trattati in funzione delle risorse della Commissione e dell'organismo comune rappresentativo: applicazioni telematiche per i passeggeri, manutenzione, con particolare riguardo alla sicurezza, vetture passeggeri, locomotori e automotrici, infrastruttura, energia, inquinamento atmosferico.

Per quanto riguarda il materiale rotabile, sarà sviluppato prioritariamente quello destinato ad uso internazionale;

- c) su richiesta della Commissione, di uno Stato membro o dell'organismo comune rappresentativo, il comitato può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e fermo restando il suddetto ordine di priorità, di elaborare una STI su un tema complementare, purché essa riguardi uno dei sottosistemi di cui all'allegato II.

2. Il comitato, secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, stabilisce un programma di lavoro che rispetti l'ordine di priorità di cui al paragrafo 1 e quello degli altri compiti assegnatigli dalla presente direttiva.

Le STI che figurano nel primo gruppo di cui al paragrafo 1, lettera a), sono elaborate entro il 20 aprile 2004.

3. Il programma di lavoro comprenderà in particolare le tappe seguenti:

- a) designazione dell'organismo comune rappresentativo;
- b) elaborazione, sulla base di un progetto preparato dall'organismo comune rappresentativo, di un'architettura rappresentativa del sistema ferroviario convenzionale, basata sull'elenco dei sottosistemi (allegato II) per garantire la coerenza tra le STI. Questa architettura deve in particolare contenere i diversi elementi costitutivi del sistema e le loro interfacce; essa servirà da quadro di riferimento per delimitare i campi di applicazione di ciascuna STI;

- c) adozione di una struttura modello per l'elaborazione delle STI;

- d) adozione di una metodologia per l'analisi costi-benefici delle soluzioni contemplate nelle STI;

- e) adozione dei mandati necessari all'elaborazione delle STI;

- f) adozione dei parametri fondamentali per ciascuna STI;

- g) approvazione dei progetti di programma di normalizzazione;

- h) gestione del periodo di transizione tra la data di entrata in vigore della presente direttiva e la pubblicazione delle STI, compresa l'adozione del repertorio di cui all'articolo 25.

CAPO VII

Registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile*Articolo 24*

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano pubblicati e aggiornati annualmente registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile che presentino, per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati, le caratteristiche principali (per esempio, i parametri fondamentali) e la loro concordanza con le caratteristiche prescritte dalle STI applicabili. A tal fine, ciascuna STI indica con precisione le informazioni che debbono figurare nei registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile.

2. Copia di questi registri viene trasmessa agli Stati membri interessati e all'organismo comune rappresentativo e deve essere messa a disposizione del pubblico.

CAPO VIII

Disposizioni transitorie*Articolo 25*

1. L'organismo comune rappresentativo elabora, sulla scorta delle informazioni trasmesse dagli Stati membri nell'ambito dell'articolo 10, paragrafo 5 e dell'articolo 16, paragrafo 3, nonché dei documenti tecnici settoriali e dei testi dei pertinenti accordi internazionali, un progetto di repertorio delle norme tecniche che assicurano l'attuale livello di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Il comitato esamina tale progetto e decide se esso possa costituire un repertorio in attesa dell'adozione delle STI.

2. Dopo l'adozione del repertorio, gli Stati membri informano il comitato ogniqualvolta intendano adottare una disposizione nazionale o elaborare un progetto che si discostino dal repertorio.

CAPO IX

Disposizioni finali

Articolo 26

Ogni decisione presa in applicazione della presente direttiva e concernente la valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, la verifica dei sottosistemi facenti parte del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale nonché in applicazione degli articoli 11, 12, 17 e 19, è motivata in modo preciso. Essa è notificata all'interessato al più presto, con l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla normativa in vigore nello Stato membro interessato e dei termini entro i quali tali mezzi devono essere esperiti.

Articolo 27

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 aprile 2003, ad eccezione delle disposizioni relative a ciascuna STI che sono attuate secondo le modalità ad essa proprie. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 28

Ogni due anni, e per la prima volta il 20 aprile 2005, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Detta relazione contiene anche un'analisi dei casi previsti all'articolo 7.

L'organismo comune rappresentativo elabora ed aggiorna periodicamente uno strumento capace di fornire, su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, un prospetto del livello d'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Tale strumento si avvale delle informazioni disponibili nei registri previsti all'articolo 24.

Articolo 29

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 30

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

ALLEGATO I

SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO CONVENZIONALE

1. INFRASTRUTTURE

Le infrastrutture del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale sono le infrastrutture delle linee della rete transeuropea dei trasporti individuate nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti⁽¹⁾ o riprese in qualsiasi aggiornamento di detta decisione risultante dalla revisione prevista al suo articolo 21.

Ai fini della presente direttiva, questa rete può essere suddivisa secondo le categorie seguenti:

- linee previste per il traffico «passeggeri»;
- linee previste per il traffico misto (passeggeri, merci);
- linee specialmente concepite o adattate per il traffico «merci»;
- nodi «passeggeri»;
- nodi merci, compresi i terminali intermodali;
- linee di collegamento degli elementi sopra elencati.

Queste infrastrutture comprendono i sistemi di gestione del traffico, di posizionamento e di navigazione, impianti tecnici di elaborazione dati e di telecomunicazione previsti per il trasporto di passeggeri su lunga distanza e il trasporto di merci su tale rete al fine di garantire un esercizio sicuro e armonioso della rete e una gestione efficace del traffico.

2. MATERIALE ROTABILE

Il materiale rotabile comprende tutti i materiali atti a circolare su tutta o parte della rete ferroviaria transeuropea convenzionale, compresi:

- treni automotori termici o elettrici;
- motori di trazione termici o elettrici;
- vetture passeggeri;
- carri merci, compreso il materiale rotabile progettato per il trasporto di autocarri.

Ciascuna di tali categorie deve essere suddivisa in:

- materiale rotabile ad uso internazionale;
- materiale rotabile a uso nazionale;

tenendo debitamente conto dell'eventuale utilizzazione locale, regionale o su lunga distanza del materiale.

3. COERENZA DEL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO CONVENZIONALE

La qualità del trasporto ferroviario europeo necessita tra l'altro una forte coerenza tra le caratteristiche dell'infrastruttura (nel senso lato del termine, ossia comprendente le parti fisse di tutti i sottosistemi interessati) e quelle del materiale rotabile (comprese le parti caricate a bordo di tutti i sottosistemi interessati). Da questa coerenza dipendono i livelli di prestazioni, sicurezza, qualità del servizio e relativi costi.

⁽¹⁾ GU L 228, del 9.9.1996, pag. 1.

ALLEGATO II

SOTTOSISTEMI

1. ELENCO DEI SOTTOSISTEMI

Ai fini della presente direttiva, il sistema che costituisce il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale può essere suddiviso in sottosistemi corrispondenti a:

a) settori di natura strutturale:

- infrastrutture
- energia
- controllo-comando e segnalamento
- esercizio e gestione del traffico
- materiale rotabile;

b) settori di natura funzionale:

- manutenzione
- applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.

2. DESCRIZIONE DEI SOTTOSISTEMI

Per ciascun sottosistema o parte di sottosistema, l'elenco degli elementi e degli aspetti legati all'interoperabilità è proposto dall'organismo comune rappresentativo al momento dell'elaborazione del progetto di STI corrispondente.

Senza pregiudicare la determinazione di questi aspetti o dei componenti di interoperabilità, né l'ordine secondo cui i sottosistemi saranno soggetti a STI, i sottosistemi comprendono in particolare quanto segue:

2.1. Infrastruttura

Le strade ferrate, l'insieme dei binari, le opere di ingegneria (ponti, gallerie, ecc.), le relative infrastrutture nelle stazioni (marciapiedi, zone di accesso — tenendo presenti le esigenze delle persone con ridotta capacità motoria, ...), le apparecchiature di sicurezza e di protezione.

2.2. Energia

Il sistema di elettrificazione, il materiale aereo e i dispositivi di captazione di corrente.

2.3. Controllo-comando e segnalamento

Tutte le apparecchiature necessarie per garantire la sicurezza, il comando ed il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete.

2.4. Esercizio e gestione del traffico

Le procedure e le associate apparecchiature che permettono di garantire un esercizio coerente dei diversi sottosistemi strutturali, sia durante il funzionamento normale che in caso di funzionamento irregolare, comprese la guida dei treni, la pianificazione e la gestione del traffico.

Tutte le qualifiche professionali necessarie per assicurare servizi transfrontalieri.

2.5. Applicazioni telematiche

In linea con l'allegato I questo sistema comprende due parti:

- a) le applicazioni per i passeggeri, compresi i sistemi di informazione dei viaggiatori prima e durante il viaggio, i sistemi di prenotazione, i sistemi di pagamento, la gestione dei bagagli, la gestione delle coincidenze tra treni e con altri modi di trasporto;
- b) le applicazioni per il trasporto merci, compresi i sistemi di informazione (controllo in tempo reale delle merci e dei treni), i sistemi di smistamento e destinazione, i sistemi di prenotazione, pagamento e fatturazione, la gestione delle coincidenze con altri modi di trasporto, la produzione dei documenti elettronici di accompagnamento.

2.6. Materiale rotabile

La struttura, il sistema di comando e controllo dell'insieme delle apparecchiature del treno, le apparecchiature di trazione e di trasformazione dell'energia, di frenatura, di agganciamento, gli organi di rotolamento (carrelli, assi) e la sospensione, le porte, le interfacce persona/macchina (macchinista, personale a bordo, passeggeri — tenendo presenti le esigenze delle persone a ridotta capacità motoria), i dispositivi di sicurezza passivi o attivi, i dispositivi necessari per la salute dei passeggeri e del personale a bordo.

2.7. Manutenzione

Le procedure, le apparecchiature associate, gli impianti logistici di manutenzione, le riserve che consentono di garantire le operazioni di manutenzione correttiva e preventiva a carattere obbligatorio, previste per garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario e le prestazioni necessarie.

ALLEGATO III

REQUISITI ESSENZIALI

1. REQUISITI DI PORTATA GENERALE

1.1 **Sicurezza**

- 1.1.1. La progettazione, la costruzione o la fabbricazione, la manutenzione e la sorveglianza dei componenti critici per la sicurezza e, più in particolare, degli elementi che partecipano alla circolazione dei treni devono garantire la sicurezza ad un livello corrispondente agli obiettivi fissati sulla rete, anche in situazioni specifiche di degrado.
- 1.1.2. I parametri legati al contatto ruota-rotaia devono rispettare i criteri di stabilità di passaggio necessari per garantire una circolazione in piena sicurezza alla velocità massima autorizzata.
- 1.1.3. I componenti utilizzati devono resistere alle sollecitazioni normali o eccezionali specificate per tutta la loro durata di servizio. Il mancato funzionamento accidentale deve essere limitato nelle sue conseguenze per la sicurezza mediante opportuni mezzi.
- 1.1.4. La progettazione degli impianti fissi e del materiale rotabile nonché la scelta dei materiali utilizzati devono aver luogo in modo da limitare la generazione, la propagazione e gli effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendio.
- 1.1.5. I dispositivi destinati ad essere manovrati dagli utenti devono essere progettati in modo da non compromettere l'utilizzazione sicura dei dispositivi né la salute o la sicurezza degli utenti in caso di uso prevedibile non conforme alle istruzioni indicate.

1.2 **Affidabilità e disponibilità**

La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili che partecipano alla circolazione dei treni devono essere organizzate, svolte e quantificate in modo da mantenerne la funzione nelle condizioni previste.

1.3 **Salute**

- 1.3.1. I materiali che, quando utilizzati, potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone che vi hanno accesso non devono essere utilizzati nei treni e nelle infrastrutture ferroviarie.
- 1.3.2. La scelta, l'impiego e l'utilizzazione di questi materiali devono aver luogo in modo da limitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi, soprattutto in caso di incendio.

1.4 **Tutela dell'ambiente**

- 1.4.1. L'impatto ambientale legato alla realizzazione e all'esercizio del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale deve essere valutato e considerato al momento della progettazione del sistema secondo le disposizioni comunitarie vigenti.
- 1.4.2. I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l'ambiente, soprattutto in caso di incendio.
- 1.4.3. Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche o private con cui rischiano di interferire.
- 1.4.4. L'esercizio del sistema ferroviario europeo convenzionale deve rispettare i livelli regolamentari in materia di rumore.

- 1.4.5. L'esercizio del sistema ferroviario europeo convenzionale non deve provocare nel suolo un livello di vibrazioni inaccettabile per le attività e l'ambiente attraversato nelle vicinanze dell'infrastruttura e in stato normale di manutenzione.

1.5 **Compatibilità tecnica**

Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture e degli impianti fissi devono essere compatibili tra loro e con quelle dei treni destinati a circolare sul sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

Qualora l'osservanza di queste caratteristiche risulti difficile in determinate parti della rete, si potrebbero applicare soluzioni temporanee che garantiscano la compatibilità in futuro.

2. REQUISITI PARTICOLARI DI OGNI SOTTOSISTEMA

2.1 **Infrastrutture**

2.1.1. Sicurezza

Si devono prendere disposizioni adeguate per evitare l'accesso o le intrusioni indesiderate negli impianti.

Si devono prendere disposizioni per limitare i pericoli per le persone, in particolare al momento del passaggio dei treni nelle stazioni.

Le infrastrutture cui il pubblico ha accesso devono essere progettate e realizzate in modo da limitare i rischi per la sicurezza delle persone (stabilità, incendio, accesso, evacuazione, marciapiede ecc.).

Si devono prendere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle gallerie molto lunghe.

2.2 **Energia**

2.2.1. Sicurezza

Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve compromettere la sicurezza dei treni né quella delle persone (utenti, personale operativo, residenti lungo la strada ferrata e terzi).

2.2.2. Tutela dell'ambiente

Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia elettrica o termica non deve perturbare l'ambiente oltre limiti specificati.

2.2.3. Compatibilità tecnica

I sistemi di alimentazione di energia elettrica/termica usati devono:

- permettere ai treni di realizzare le prestazioni specificate;
- nel caso dei sistemi di alimentazione di energia elettrica, essere compatibili con i dispositivi di captazione installati sui treni.

2.3 **Controllo-comando e segnalamento**

2.3.1. Sicurezza

Gli impianti e le operazioni di controllo-comando e segnalamento utilizzati devono consentire una circolazione dei treni che presenti il livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti sulla rete. I sistemi di controllo-comando e segnalamento devono continuare a consentire la circolazione sicura dei treni autorizzati a viaggiare in situazioni degradate specifiche.

2.3.2. Compatibilità tecnica

Ogni nuova infrastruttura ed ogni nuovo materiale rotabile costruiti o sviluppati dopo l'adozione di sistemi di controllo-comando e segnalamento compatibili, devono essere adattati all'uso di questi sistemi.

Le apparecchiature di controllo-comando e segnalamento installate nei posti di guida dei treni devono permettere un esercizio normale, in condizioni specificate, sul sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2.4 **Materiale rotabile**

2.4.1. Sicurezza

Le strutture del materiale rotabile e dei collegamenti tra i veicoli devono essere progettate in modo da proteggere gli spazi per i viaggiatori e quelli di guida in caso di collisione o deragliamento.

Le apparecchiature elettriche non devono compromettere la sicurezza operativa degli impianti di controllo-comando e segnalamento.

Le tecniche di frenatura e le sollecitazioni esercitate devono essere compatibili con la progettazione dei binari, delle opere di ingegneria e dei sistemi di segnalamento.

Si devono prendere disposizioni in materia di accesso ai componenti sotto tensione per non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone.

In caso di pericolo, dei dispositivi devono permettere ai passeggeri di segnalare il pericolo al macchinista e al personale di scorta di mettersi in contatto con quest'ultimo.

Le porte di accesso devono essere munite di un sistema di chiusura e di apertura che garantisca la sicurezza dei passeggeri.

Si devono prevedere uscite di emergenza con relativa segnalazione.

Si devono prevedere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle gallerie molto lunghe.

È obbligatorio a bordo dei treni un sistema di illuminazione di emergenza, di intensità e autonomia sufficienti.

I treni devono essere attrezzati con un sistema di sonorizzazione che consenta la trasmissione di messaggi ai passeggeri da parte del personale viaggiante e del personale di controllo a terra.

2.4.2. Affidabilità e disponibilità

La progettazione delle apparecchiature vitali, di circolazione, trazione, frenatura e controllo-comando deve permettere, in situazioni degradate specifiche, la continuazione del funzionamento del treno senza conseguenze nefaste per le apparecchiature che restano in servizio.

2.4.3. Compatibilità tecnica

Le apparecchiature elettriche devono essere compatibili con il funzionamento degli impianti di controllo-comando e segnalamento.

Nel caso della trazione elettrica, le caratteristiche dei dispositivi di captazione di corrente devono permettere la circolazione dei treni con i sistemi di alimentazione di energia del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

Le caratteristiche del materiale rotabile devono permetterne la circolazione su tutte le linee su cui è prevista.

2.5 **Manutenzione**

2.5.1. Salute e sicurezza

Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri devono garantire l'esercizio sicuro del sottosistema in questione e non rappresentare un pericolo per la salute e la sicurezza.

2.5.2. Tutela dell'ambiente

Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono superare i livelli ammissibili di effetti nocivi per l'ambiente circostante.

2.5.3. Compatibilità tecnica

Gli impianti di manutenzione per il materiale rotabile convenzionale devono consentire lo svolgimento delle operazioni di sicurezza, igiene e comfort su tutto il materiale per il quale sono stati progettati.

2.6 **Esercizio e gestione del traffico**

2.6.1. Sicurezza

L'uniformazione delle regole operative delle reti e delle qualifiche del personale di macchina, del personale viaggiante e di quello dei centri di controllo devono garantire un esercizio sicuro, tenuto conto delle diverse esigenze dei servizi transfrontalieri e interni.

Le operazioni e la periodicità della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e dei centri di controllo e il sistema di garanzia qualità introdotti dagli operatori interessati nei centri di controllo e manutenzione devono garantire un elevato livello di sicurezza.

2.6.2. Affidabilità e disponibilità

Le operazioni e la periodicità della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e dei centri di controllo e il sistema di garanzia qualità introdotti dagli operatori interessati nei centri di controllo e di manutenzione devono garantire un elevato livello di affidabilità e di disponibilità del sistema.

2.6.3. Compatibilità tecnica

L'uniformazione delle regole operative delle reti e delle qualifiche del personale di macchina, del personale viaggiante e di quello preposto alla gestione della circolazione devono garantire un esercizio efficiente del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, tenuto conto delle diverse esigenze dei servizi transfrontalieri e interni.

2.7 Applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci

2.7.1. Compatibilità tecnica

I requisiti essenziali nei campi delle applicazioni telematiche che garantiscono una qualità di servizio minimo ai viaggiatori e ai clienti del comparto merci concernono più particolarmente la compatibilità tecnica.

Bisogna garantire per queste applicazioni che:

- le basi di dati, il software e i protocolli di comunicazione dati siano sviluppati in modo da garantire un massimo di possibilità di scambio dati sia tra applicazioni diverse che tra operatori diversi, con le esclusioni dei dati commerciali di carattere riservato;
- un accesso agevole dell'utenza alle informazioni.

2.7.2. Affidabilità, disponibilità

I modi di uso, gestione, aggiornamento e manutenzione di queste basi di dati, software e protocolli di comunicazioni dati devono garantire l'efficacia di questi sistemi e la qualità del servizio.

2.7.3. Salute

Le interfacce di questi sistemi con l'utenza devono rispettare le regole minime in materia di ergonomia e protezione della salute.

2.7.4. Sicurezza

Devono essere garantiti sufficienti livelli d'integrità e attendibilità per la conservazione o la trasmissione d'informazioni inerenti alla sicurezza.

ALLEGATO IV

CONFORMITÀ E IDONEITÀ ALL'IMPIEGO DEI COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ**1. COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ**

La dichiarazione «CE» si applica ai componenti di interoperabilità che servono all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, di cui all'articolo 3. Questi componenti di interoperabilità possono essere:

1.1. Componenti comuni

Sono i componenti non tipici del sistema ferroviario che possono essere utilizzati come tali in altri settori.

1.2. Componenti comuni con caratteristiche specifiche

Sono i componenti non tipici come tali del sistema ferroviario ma che devono offrire prestazioni specifiche se utilizzati nel settore ferroviario.

1.3. Componenti specifici

Sono i componenti tipici di applicazioni ferroviarie.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La dichiarazione «CE» concerne:

- la valutazione da parte di uno o più organismi notificati della conformità intrinseca di un componente di interoperabilità, considerato separatamente, alle specifiche tecniche che deve rispettare, oppure
- la valutazione/l'apprezzamento da parte di uno o più organismi notificati dell'idoneità all'impiego di un componente d'interoperabilità, considerato nel suo ambiente ferroviario, in particolare quando sono in causa delle interfacce, rispetto alle specifiche tecniche a carattere funzionale che devono essere verificate.

Le procedure di valutazione svolte dagli organismi notificati nelle fasi di progettazione e produzione si richiamano ai moduli definiti nella decisione 93/465/CEE secondo le modalità indicate nelle STI.

3. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE «CE»

La dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

Tale dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso e comprendere i seguenti elementi:

- riferimenti della direttiva;
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale del fabbricante o costruttore);
- descrizione del componente d'interoperabilità (marchio, tipo, ecc.);

-
- indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformità o l'idoneità all'impiego (articolo 13);
 - ogni descrizione pertinente cui risponde il componente di interoperabilità, in particolare le condizioni di impiego;
 - nome e indirizzo dello/degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita per la conformità o l'idoneità all'impiego e data del certificato di esame con, eventualmente, la durata e le condizioni di validità del certificato;
 - se del caso, il riferimento delle specifiche europee;
 - identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.
-

ALLEGATO V

DICHIARAZIONE DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI

La dichiarazione «CE» di verifica e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e comprendere gli elementi seguenti:

- riferimenti della direttiva;
 - nome e indirizzo dell'ente appaltante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale dell'ente appaltante);
 - breve descrizione del sottosistema;
 - nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha compiuto la verifica «CE» di cui all'articolo 18;
 - i riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica;
 - ogni disposizione pertinente, provvisoria o definitiva, cui deve rispondere il sottosistema, in particolare, ove necessario, le limitazioni o condizioni di esercizio;
 - se provvisoria: durata di validità della dichiarazione «CE»;
 - identificazione del firmatario.
-

ALLEGATO VI

PROCEDURA DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI

1. INTRODUZIONE

La verifica «CE» è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta, su richiesta dell'ente appaltante o del suo mandatario nella Comunità, che un sottosistema è:

- conforme alle disposizioni della direttiva;
- conforme alle altre disposizioni regolamentari che si applicano nel rispetto del trattato e che può essere messo in servizio.

2. TAPPE

La verifica del sottosistema comprende le tappe seguenti:

- progettazione generale;
- fabbricazione del sottosistema, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio civile, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto;
- prove del sottosistema terminato.

3. ATTESTATO

L'organismo notificato responsabile della verifica «CE» stabilisce l'attestato di conformità destinato all'ente appaltante o al suo mandatario stabilito nella Comunità che a sua volta redige la dichiarazione «CE» di verifica destinata all'autorità di tutela dello Stato membro nel quale il sottosistema è installato e/o gestito.

4. DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica deve essere costituita come segue:

- per le infrastrutture: piani di esecuzione delle opere, verbali di collaudo dei lavori di scavo e di armatura, rapporti di prove e controllo delle parti in calcestruzzo;
- per gli altri sottosistemi: progettazioni di massima e di dettaglio conformi all'esecuzione, schemi degli impianti elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e degli automatismi, istruzioni operative e di manutenzione, ecc.;
- elenco dei componenti d'interoperabilità di cui all'articolo 3 incorporati nel sottosistema;
- copie delle dichiarazioni «CE» di conformità o di idoneità all'impiego di cui i detti componenti devono essere muniti a norma dell'articolo 13 della direttiva, accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami svolti da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni;
- attestazione dell'organismo notificato incaricato della verifica «CE» che certifichi la conformità del progetto alle disposizioni della presente direttiva, accompagnata dalle corrispondenti note di calcolo e da esso vistata, in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono state sciolte nonché accompagnata dai rapporti di ispezione e audit svolti dall'organismo nell'ambito della sua missione, come precisato ai punti 5.3 e 5.4.

5. SORVEGLIANZA

- 5.1. L'obiettivo della sorveglianza «CE» è quello di garantire che durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.

- 5.2. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova e, più in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l'espletamento della sua missione. L'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve consegnargli o fargli pervenire ogni documento utile a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema.
- 5.3. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione svolge periodicamente degli audit per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva, fornisce in tale occasione un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione e può esigere di essere convocato durante certe fasi del cantiere.
- 5.4. L'organismo notificato può inoltre compiere visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Durante tali visite, l'organismo notificato può procedere ad audit completi o parziali e fornisce un rapporto della visita nonché eventualmente un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione.

6. DEPOSITO

La documentazione completa di cui al punto 4 è depositata, a sostegno dell'attestato di conformità rilasciato dall'organismo notificato incaricato della verifica del sottosistema operativo, presso l'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. La documentazione è unita alla dichiarazione «CE» di verifica che l'ente appaltante invia all'organo di tutela dello Stato membro interessato.

Una copia della documentazione è conservata dall'ente appaltante per tutta la durata di esercizio del sottosistema ed è comunicata, dietro richiesta, agli altri Stati membri.

7. PUBBLICAZIONE

Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti:

- le domande di verifica «CE» ricevute;
- gli attestati di conformità rilasciati;
- gli attestati di conformità rifiutati.

8. LINGUA

La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di verifica «CE» sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dove è stabilito l'ente appaltante o il suo mandatario nella Comunità oppure in una lingua accettata da quest'ultimo.

ALLEGATO VII

CRITERI MINIMI CHE GLI STATI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI

1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione dei componenti di interoperabilità o dei sottosistemi né nell'esercizio. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante o il costruttore e l'organismo.
 2. L'organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere esenti da ogni pressione e sollecitazione, in particolare a carattere finanziario, atta a influenzare il loro giudizio o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati delle verifiche.
 3. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per espletare in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi legati all'esecuzione delle verifiche; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.
 4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
 - una buona formazione tecnica e professionale;
 - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che svolge e una sufficiente dimestichezza con tali controlli;
 - l'idoneità necessaria a redigere gli attestati, i verbali e i rapporti relativi ai controlli svolti.
 5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo. La retribuzione di ogni agente non deve essere in funzione del numero di controlli svolti né dei risultati di questi ultimi.
 6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure i controlli siano compiuti direttamente dallo Stato membro.
 7. Il personale dell'organismo è legato dal segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività), nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno che le dia effetto.
-

ALLEGATO VIII

REGOLE GENERALI CHE L'ORGANISMO COMUNE RAPPRESENTATIVO (OCR) DEVE RISPETTARE

1. In conformità con le procedure comunitarie generali di normalizzazione, l'OCR deve agire in maniera aperta e trasparente basata sul consenso e l'indipendenza rispetto ad interessi di terzi. A tal fine, ogni soggetto appartenente alle tre categorie — gestori di infrastrutture, imprese ferroviarie, industria — rappresentato dall'OCR deve poter esprimere un parere nel corso del processo di elaborazione delle STI, conformemente alle regole interne dell'OCR e prima della finalizzazione del progetto di STI a cura dell'OCR.
 2. Se l'OCR non dispone delle competenze necessarie per elaborare un dato progetto di STI, esso ne informa immediatamente la Commissione.
 3. L'OCR crea i gruppi di lavoro necessari per elaborare i progetti STI; questi gruppi devono avere una struttura flessibile ed efficace. A tal fine, il numero di esperti è limitato. La rappresentanza è equilibrata tra, da un lato, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie e, dall'altro, l'industria; questa ripartizione rispetta un opportuno equilibrio delle nazionalità. Gli esperti dei paesi non comunitari possono partecipare al gruppo di lavoro in veste di osservatori.
 4. Le eventuali difficoltà in rapporto con la presente direttiva che non possono essere risolte dai gruppi di lavoro dell'OCR devono essere tempestivamente segnalate alla Commissione.
 5. La Commissione e il comitato di cui all'articolo 21 devono disporre di tutti i documenti di lavoro necessari per seguire i lavori dell'OCR.
 6. L'OCR deve prendere tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza di ogni informazione critica di cui venga a conoscenza nel corso delle sue attività.
 7. L'OCR si adopera affinché i risultati dei lavori del comitato di cui all'articolo 21, nonché le raccomandazioni del comitato e della Commissione, siano comunicati a tutti i suoi membri ed a tutti gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro.
-

DIRETTIVA 2001/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 19 marzo 2001****in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ⁽⁴⁾, integrata dalla direttiva 92/49/CEE ⁽⁵⁾, e la prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita e il suo esercizio ⁽⁶⁾, integrata dalla direttiva 92/96/CEE ⁽⁷⁾, prevedono che l'autorità di controllo dello Stato membro d'origine rilasci un'unica autorizzazione

alle imprese di assicurazione. Tale unica autorizzazione consente all'impresa di assicurazione di svolgere le proprie attività nella Comunità in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi senza ulteriori autorizzazioni dello Stato membro ospitante e sotto la sola vigilanza prudenziale delle autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine.

- (2) Le direttive in materia di assicurazione che prevedono un'unica autorizzazione di portata comunitaria per le imprese di assicurazione non contengono disposizioni di coordinamento in caso di procedure di liquidazione. Le imprese di assicurazione e altre istituzioni finanziarie sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ⁽⁸⁾. È nell'interesse del corretto funzionamento del mercato interno e della tutela dei creditori prevedere a livello comunitario disposizioni coordinate per le procedure di liquidazione di imprese di assicurazione.
- (3) Occorrerebbe prevedere disposizioni coordinate anche per garantire che i provvedimenti di risanamento, adottati dall'autorità competente di uno Stato membro per salvaguardare o risanare la situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione e per evitare per quanto possibile la liquidazione, siano pienamente efficaci in tutta la Comunità. I provvedimenti di risanamento contemplati dalla presente direttiva sono quelli che riguardano diritti preesistenti di parti diverse dall'impresa di assicurazione stessa. I provvedimenti di cui all'articolo 20 della direttiva 73/239/CEE e all'articolo 24 della direttiva 79/267/CEE dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva purché conformi alle condizioni contenute nella definizione di provvedimenti di risanamento.
- (4) La presente direttiva ha portata comunitaria riguardo alle imprese di assicurazione definite nelle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE che hanno la sede legale nella Comunità, alle succursali nella Comunità di imprese di assicurazione aventi la sede legale in paesi terzi e ai creditori residenti nella Comunità. La presente direttiva non dovrebbe disciplinare gli effetti dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione nei confronti di paesi terzi.

⁽¹⁾ GU C 71 del 19.3.1987, pag. 5, e GU C 253 del 6.10.1989, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 319 del 30.11.1987, pag. 10.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 marzo 1989 (GU C 96 del 17.4.1989, pag. 99), confermato il 27 ottobre 1999, posizione comune del Consiglio del 9 ottobre 2000 (GU C 344 dell'1.12.2000, pag. 23) e decisione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2001.

⁽⁴⁾ GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).

⁽⁵⁾ Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE.

⁽⁷⁾ Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1).

⁽⁸⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

- (5) È opportuno che la presente direttiva riguardi le procedure di liquidazione indipendentemente dal fatto che siano fondate o meno sull'insolvenza e siano volontarie o coatte. Essa dovrebbe applicarsi alle procedure concorsuali, quali definite dalla legge dello Stato membro d'origine a norma dell'articolo 9, che comportano la realizzazione dell'attivo di un'impresa di assicurazione e la distribuzione dei proventi. Le procedure di liquidazione le quali, anche se non fondate sull'insolvenza, implicano per il pagamento di crediti di assicurazione un ordine di priorità a norma dell'articolo 10 dovrebbero essere parimenti incluse nell'ambito di applicazione della presente direttiva. I crediti di lavoratori dipendenti di un'impresa di assicurazione risultanti da contratti o da rapporti di lavoro potrebbero essere oggetto di surrogazione ad un regime nazionale di garanzia salariale. Tali crediti surrogati dovrebbero godere del trattamento determinato dalla legge dello Stato membro d'origine (*lex concursus*) secondo i principi stabiliti dalla presente direttiva. Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi, se del caso, ai vari casi di procedure di liquidazione.
- (6) L'adozione di provvedimenti di risanamento non preclude l'apertura di procedure di liquidazione. Le procedure di liquidazione possono essere aperte in assenza o a seguito dell'adozione di provvedimenti di risanamento e possono essere concluse con un concordato o altro provvedimento analogo, tra cui un provvedimento di risanamento.
- (7) La definizione di succursale, secondo i principi esistenti in materia di insolvenza, dovrebbe tener conto dell'unicità della personalità giuridica dell'impresa di assicurazione. La legge dello Stato membro d'origine dovrebbe determinare le modalità di trattamento, in sede di liquidazione di un'impresa di assicurazione, degli attivi e dei passivi detenuti da persone indipendenti che hanno autorità permanente ad agire in qualità di agente di un'impresa di assicurazione.
- (8) È opportuno che la presente direttiva operi una distinzione fra le autorità competenti ai fini dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione e le autorità di vigilanza delle imprese di assicurazione. Le autorità competenti possono essere autorità amministrative o autorità giudiziarie a seconda della legge dello Stato membro. La presente direttiva non intende armonizzare la legislazione nazionale relativa alla ripartizione delle competenze fra tali autorità.
- (9) La presente direttiva non è destinata ad armonizzare la legislazione nazionale relativa ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione, ma ha lo scopo di garantire il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e della legislazione in materia di liquidazione degli Stati membri relativamente alle imprese di assicurazione nonché la necessaria cooperazione. Tale reciproco riconoscimento è attuato nella presente direttiva grazie ai principi di unità, universalità, coordinamento, pubblicità, pari trattamento e tutela dei creditori di assicurazione.
- (10) È opportuno che solo le autorità competenti dello Stato membro d'origine abbiano il potere di prendere decisioni in materia di procedure di liquidazione riguardanti imprese di assicurazione (principio di unità). Tali procedure producono i loro effetti in tutta la Comunità e sono riconosciute da tutti gli Stati membri. Ogni attivo e passivo dell'impresa di assicurazione dovrebbe di norma essere preso in considerazione nelle procedure di liquidazione (principio di universalità).
- (11) È opportuno che la legge dello Stato membro d'origine disciplini la decisione di liquidazione riguardante un'impresa di assicurazione, le procedure di liquidazione stesse e i relativi effetti, sia sostanziali sia procedurali, sulle persone e sui rapporti giuridici interessati, ove non altrimenti previsto dalla presente direttiva. Pertanto, tutte le condizioni per l'apertura, l'espletamento e la chiusura delle procedure di liquidazione dovrebbero di regola essere disciplinate dalla legge dello Stato membro d'origine. Per facilitare la propria applicazione, la presente direttiva dovrebbe contenere un elenco non esaustivo delle materie soggette in particolare al principio generale della legge dello Stato membro d'origine.
- (12) È opportuno che le autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine e quelle di tutti gli altri Stati membri siano informate d'urgenza dell'apertura di una procedura di liquidazione (principio di coordinamento).
- (13) È fondamentale tutelare, nell'ambito di una procedura di liquidazione, gli assicurati, i contraenti di una polizza, i beneficiari e ogni parte lesa che godano del diritto di azione diretta contro l'impresa di assicurazione su un credito risultante da operazioni di assicurazione. È opportuno che tale tutela non si estenda ai crediti relativi non a obbligazioni derivanti da contratti di assicurazione o da operazioni di assicurazione, ma derivanti dalla responsabilità civile di un agente in negoziazioni per le quali, ai sensi della legge applicabile al contratto o all'operazione di assicurazione, l'agente stesso non è responsabile sulla base di tale contratto o operazione di assicurazione. A tal fine gli Stati membri dovrebbero garantire un trattamento speciale ai creditori di assicurazione secondo uno dei due metodi opzionali previsti nella presente direttiva. Gli Stati membri possono scegliere se concedere ai crediti di assicurazione il privilegio assoluto su ogni altro credito da valere sugli attivi che rappresentano le riserve tecniche, o un particolare privilegio sul quale possono prevalere soltanto i crediti lavorativi, previdenziali, fiscali e i diritti reali da valere sul-

- l'intero attivo dell'impresa di assicurazione. Nessuno dei due metodi previsti nella presente direttiva vieta ad uno Stato membro di stabilire una gerarchia fra varie categorie di crediti di assicurazione.
- (14) La presente direttiva dovrebbe garantire un appropriato equilibrio fra la protezione dei creditori di assicurazione e altri creditori privilegiati tutelati dalla legge degli Stati membri e non dovrebbe armonizzare i vari sistemi esistenti negli Stati membri per quanto riguarda i creditori privilegiati.
- (15) I due metodi opzionali per il trattamento dei crediti di assicurazione sono considerati sostanzialmente equivalenti. Il primo metodo garantisce la destinazione dell'attivo che rappresenta le riserve tecniche ai crediti di assicurazione e il secondo metodo garantisce agli stessi crediti una posizione nella gerarchia dei creditori da valere non soltanto sugli attivi che rappresentano le riserve tecniche, ma su tutti gli attivi dell'impresa di assicurazione.
- (16) Gli Stati membri che, per tutelare i creditori di assicurazione, scelgono il metodo per cui i crediti di assicurazione beneficiano di un privilegio assoluto sull'attivo che rappresenta le riserve tecniche, devono esigere che le loro imprese di assicurazione redigano e tengano aggiornato un registro speciale di detti attivi. Tale registro è un utile strumento per identificare l'attivo destinato a detti crediti.
- (17) Per migliorare l'equivalenza fra i due metodi di trattamento dei crediti di assicurazione, la presente direttiva dovrebbe imporre agli Stati membri che applicano il metodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) di esigere che ogni impresa di assicurazione copra, in qualsiasi momento e a prescindere da un'eventuale liquidazione, i crediti che secondo tale metodo possono prevalere su quelli di assicurazione e che sono registrati nella contabilità dell'impresa di assicurazione, con attivi che, per le vigenti direttive assicurative, possono rappresentare riserve tecniche.
- (18) È opportuno che lo Stato membro d'origine abbia la facoltà di prevedere che, qualora i diritti dei creditori di assicurazione siano stati oggetto di surrogazione ad un regime di garanzia stabilito in tale Stato membro d'origine, i crediti di detto regime non beneficino del trattamento dei crediti di assicurazione di cui alla presente direttiva.
- (19) L'apertura di una procedura di liquidazione dovrebbe implicare la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività concessa all'impresa di assicurazione, quando non sia già stata revocata.
- (20) La decisione di aprire una procedura di liquidazione, che in virtù del principio di universalità può produrre effetti in tutta la Comunità, dovrebbe formare oggetto di una idonea pubblicità nell'ambito della Comunità. Per tutelare gli interessati, la decisione dovrebbe essere pubblicata secondo le procedure dello Stato membro d'origine, nonché nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e in ogni altro modo deciso dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei rispettivi territori. Oltre alla pubblicazione della decisione, i creditori noti residenti nella Comunità devono essere informati individualmente della decisione e tale informazione deve contenere almeno gli elementi specificati nella presente direttiva. I liquidatori devono altresì informare regolarmente i creditori in merito all'andamento della procedura di liquidazione.
- (21) I creditori devono avere il diritto di insinuare i crediti o di presentare osservazioni per iscritto nell'ambito della procedura di liquidazione. I crediti dei creditori residenti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine devono beneficiare dello stesso trattamento riservato a crediti equivalenti nello Stato membro d'origine, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o residenza (principio di trattamento equivalente).
- (22) È opportuno che la presente direttiva applichi ai provvedimenti di risanamento adottati dall'autorità competente di uno Stato membro principi analoghi, «mutatis mutandis», a quelli previsti per le procedure di liquidazione. La pubblicazione di tali provvedimenti di risanamento dovrebbe essere limitata al caso in cui parti diverse dall'impresa di assicurazione stessa possono presentare un ricorso nello Stato membro d'origine. Se i provvedimenti di risanamento ledono esclusivamente i diritti di azionisti, membri o dipendenti dell'impresa di assicurazione, in tali qualità, le autorità competenti dovrebbero stabilire come informare gli interessati secondo la legge applicabile.
- (23) La presente direttiva prevede le regole coordinate per determinare la legge applicabile ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione di imprese di assicurazione. La presente direttiva non è destinata a stabilire le norme di diritto internazionale privato che determinano la legge applicabile ai contratti e ad altre relazioni giuridiche. In particolare, la presente direttiva non è destinata a disciplinare le norme applicabili in materia di esistenza di un contratto, diritti e obblighi delle parti e valutazione dei debiti.
- (24) Il principio generale della presente direttiva, secondo il quale i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione sono soggetti alla legge dello Stato membro di origine, dovrebbe consentire alcune eccezioni a tutela

delle legittime aspettative e della certezza di alcune transazioni in Stati membri diversi da quello di origine. Tali eccezioni riguardano gli effetti dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione su alcuni contratti e diritti, i diritti reali di terzi, le riserve di proprietà, la compensazione, i mercati regolamentati, gli atti pregiudizievoli, i terzi acquirenti e i procedimenti pendenti.

- (25) È opportuno che l'eccezione concernente gli effetti dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione su taluni contratti e diritti di cui all'articolo 19 sia limitata agli effetti ivi specificati senza estendersi ad altri aspetti connessi con i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione, quali l'insinuazione, la verifica, l'ammissione e il grado dei crediti concernenti tali contratti e diritti, che dovrebbero essere soggetti alla legge dello Stato membro di origine.
- (26) In deroga all'applicazione della legge dello Stato membro d'origine, gli effetti dei provvedimenti di risanamento o delle procedure di liquidazione in un procedimento pendente relativamente a un bene o ad un diritto di cui l'impresa di assicurazione sia stata spogliata, dovrebbero essere disciplinati dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente. Gli effetti di tali provvedimenti e procedure sulle procedure esecutive individuali derivanti da tali procedimenti dovrebbero essere disciplinati dalla legge dello Stato membro d'origine, secondo il principio generale della presente direttiva.
- (27) Tutte le persone chiamate a ricevere o divulgare informazioni nell'ambito delle procedure di comunicazione di cui alla presente direttiva dovrebbero essere tenute al segreto d'ufficio parimenti a quanto stabilito nell'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE e nell'articolo 15 della direttiva 92/96/CEE, ad eccezione delle autorità giudiziarie, alle quali si applicano specifiche disposizioni legislative nazionali.
- (28) Al solo fine di applicare le disposizioni della presente direttiva ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione riguardanti succursali, situate nella Comunità, di un'impresa di assicurazione la cui sede legale si trova in un paese terzo, lo Stato membro d'origine dovrebbe essere definito come lo Stato membro nel quale è situata la succursale e le autorità di vigilanza e le autorità competenti dovrebbero essere definite come le autorità di detto Stato membro.
- (29) In caso di succursali, situate in più di uno Stato membro, di un'impresa di assicurazione la cui sede legale si trova fuori della Comunità, ogni succursale dovrebbe essere trattata a parte ai fini dell'applicazione della presente direttiva. In tal caso le autorità competenti, le autorità di vigilanza, nonché gli amministratori straordinari e i liquidatori dovrebbero adoperarsi per coordinare le loro azioni,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva si applica ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione riguardanti le imprese di assicurazione.
2. La presente direttiva si applica altresì, nei limiti di cui all'articolo 30, ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione di succursali, situate nel territorio della Comunità, di imprese di assicurazione la cui sede legale si trova fuori della Comunità.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

- a) «impresa di assicurazione»: un'impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa a norma dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;
- b) «succursale»: qualsiasi presenza permanente di un'impresa di assicurazione nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, che svolge attività assicurative;
- c) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti che implicano un intervento dell'autorità amministrativa o giudiziaria, destinati a salvaguardare o riassetare la situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione e che incidono sui diritti preesistenti di parti diverse dall'impresa di assicurazione stessa, compresi, ma non solo, i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti;
- d) «procedure di liquidazione»: le procedure concorsuali comportanti la realizzazione dell'attivo di un'impresa di assicurazione e l'appropriata distribuzione dei proventi tra i creditori, gli azionisti o i membri, che implicano necessariamente un intervento dell'autorità amministrativa o giudiziaria di uno Stato membro, compreso il caso in cui la procedura concorsuale si concluda con un concordato o un provvedimento analogo, e indipendentemente dal fatto che tali procedure si basino o meno sull'insolvenza e abbiano carattere volontario o obbligatorio;

- e) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui un'impresa di assicurazione è stata autorizzata a norma dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;
- f) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine in cui un'impresa di assicurazione ha una succursale;
- g) «autorità competenti»: le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di provvedimenti di risanamento o di procedure di liquidazione;
- h) «autorità di vigilanza»: le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, lettera k, della direttiva 92/49/CEE e dell'articolo 1, lettera l, della direttiva 92/96/CEE;
- i) «amministratore straordinario»: la persona o l'organo nominato dalle autorità competenti con la funzione di gestire i provvedimenti di risanamento;
- j) «liquidatore»: la persona o l'organo nominato dalle autorità competenti o, secondo i casi, dagli organi di un'impresa di assicurazione con la funzione di gestire le procedure di liquidazione;
- k) «credito di assicurazione»: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione, e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 della direttiva 79/267/CEE nell'ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni.

TITOLO II

PROVVEDIMENTI DI RISANAMENTO

Articolo 3

Ambito d'applicazione

Il presente titolo si applica ai provvedimenti di risanamento definiti all'articolo 2, lettera c).

Articolo 4

Adozione dei provvedimenti di risanamento —
Legge applicabile

1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine sono le sole competenti a decidere l'applicazione di provvedimenti di risanamento ad un'impresa di assicurazione, incluse le succursali in altri Stati membri. I provvedimenti di risanamento non ostano all'apertura di procedure di liquidazione da parte dello Stato membro d'origine.

2. I provvedimenti di risanamento sono disciplinati dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure applicabili nello Stato membro d'origine, salvo se gli articoli da 19 a 26 dispongano diversamente.

3. I provvedimenti di risanamento producono tutti i loro effetti in tutta la Comunità, secondo la legge dello Stato membro d'origine, senza ulteriori formalità, inclusi quelli nei confronti dei terzi negli altri Stati membri, anche se la legge di questi altri Stati membri non prevede siffatti provvedimenti di risanamento o ne subordina l'applicazione a condizioni che non ricorrono.

4. I provvedimenti di risanamento producono i loro effetti in tutta la Comunità non appena hanno efficacia nello Stato membro nel quale sono stati adottati.

Articolo 5

Informazione delle autorità di vigilanza

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine della propria decisione in merito a provvedimenti di risanamento, possibilmente prima dell'adozione, o altrimenti subito dopo. Le autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri della decisione di adottare provvedimenti di risanamento, nonché degli effetti concreti che da tali provvedimenti potrebbero derivare.

Articolo 6

Pubblicazione

1. Se nello Stato membro d'origine è possibile impugnare un provvedimento di risanamento, le autorità competenti dello Stato membro d'origine, l'amministratore straordinario o ogni altra persona a ciò legittimata nello Stato membro d'origine rendono pubblica la decisione su un provvedimento di risanamento secondo le procedure di pubblicazione previste nello Stato membro d'origine e, inoltre, pubblicano nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* con la massima celerità un estratto dell'atto che adotta il provvedimento di risanamento.

Le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri che sono state informate della decisione in merito ad un provvedimento di risanamento a norma dell'articolo 5 possono provvedere alla pubblicazione di detta decisione nei rispettivi territori nel modo che ritengono opportuno.

2. Le pubblicazioni di cui al paragrafo 1 specificano inoltre l'autorità competente dello Stato membro d'origine, la legge applicabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 e l'amministratore straordinario eventualmente nominato. Esse avvengono nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si pubblica l'informazione.

3. I provvedimenti di risanamento si applicano indipendentemente dalle disposizioni in materia di pubblicazione di cui ai paragrafi 1 e 2 e producono tutti i loro effetti nei riguardi dei creditori, a meno che le autorità competenti dello Stato membro d'origine o la legge di detto Stato dispongano diversamente.

4. Se i provvedimenti di risanamento ledono esclusivamente i diritti di azionisti, membri o dipendenti di un'impresa di assicurazione, in tali qualità, il presente articolo non si applica a meno che la legge applicabile a tali provvedimenti di risanamento lo preveda. Le autorità competenti stabiliscono come informare gli interessati da tali provvedimenti di risanamento secondo la legge applicabile.

Articolo 7

Informazione dei creditori noti e diritto di insinuare crediti

1. Se la legge dello Stato membro d'origine esige che, per essere riconosciuto, un credito debba essere insinuato o prevede l'obbligo di notificare il provvedimento di risanamento ai creditori aventi residenza abituale, domicilio o sede legale in tale Stato, le autorità competenti dello Stato membro d'origine o l'amministratore straordinario informano altresì i creditori noti aventi residenza abituale, domicilio o sede legale in un altro Stato membro, secondo le procedure di cui all'articolo 15 e all'articolo 17, paragrafo 1.

2. Se la legge dello Stato membro d'origine prevede per i creditori aventi residenza abituale, domicilio o sede legale in tale Stato il diritto di insinuare i loro crediti o di presentare le osservazioni ad essi relative, lo stesso diritto spetta ai creditori aventi residenza abituale, domicilio o sede legale in un altro Stato membro, secondo le procedure di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 2.

TITOLO III

PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

Articolo 8

Apertura delle procedure di liquidazione — Informazione delle autorità di vigilanza

1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine sono le sole competenti a decidere dell'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un'impresa di assicurazione, incluse le sue succursali in altri Stati membri. Tale decisione può essere presa in assenza o a seguito dell'adozione di provvedimenti di risanamento.

2. La decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione di un'impresa di assicurazione, incluse le sue succursali in altri Stati membri, adottata ai sensi della legge dello Stato membro d'origine è riconosciuta, senza ulteriori formalità, nel territorio di tutti gli altri Stati membri e vi produce effetti non appena la decisione stessa produce effetti nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura.

3. Le autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine sono informate con la massima celerità della decisione di aprire una procedura di liquidazione, possibilmente prima dell'apertura della procedura, o altrimenti subito dopo. Le autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri della decisione di aprire una procedura di liquidazione nonché degli effetti concreti che tale procedura potrebbe avere.

Articolo 9

Legge applicabile

1. La decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un'impresa di assicurazione, la procedura di liquidazione ed i relativi effetti sono disciplinati dalle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili nello Stato membro d'origine, salvo se gli articoli da 19 a 26 dispongano altrimenti.

2. La legge dello Stato membro d'origine determina in particolare:

- a) i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dall'impresa di assicurazione dopo l'apertura della procedura di liquidazione;
- b) i poteri dell'impresa di assicurazione e del liquidatore;
- c) le condizioni di opponibilità della compensazione;

- d) gli effetti della procedura di liquidazione sui contratti in corso di cui l'impresa di assicurazione è parte;
- e) gli effetti della procedura di liquidazione sulle azioni giudiziarie individuali, eccettuati i procedimenti pendenti, come previsto dall'articolo 26;
- f) i crediti da insinuare al passivo dell'impresa di assicurazione e la sorte di quelli successivi all'apertura della procedura di liquidazione;
- g) le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;
- h) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di liquidazione in base a un diritto reale o mediante compensazione;
- i) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di liquidazione, in particolare mediante concordato;
- j) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di liquidazione;
- k) l'onere delle spese derivanti dalla procedura di liquidazione;
- l) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievole per la massa dei creditori.

Articolo 10

Trattamento dei crediti di assicurazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i crediti di assicurazione prevalgano sugli altri crediti verso l'impresa di assicurazione secondo uno dei due seguenti metodi od entrambi:
- a) i crediti di assicurazione beneficiano di un privilegio assoluto su ogni altro credito verso l'impresa di assicurazione, a valere sugli attivi che rappresentano le riserve tecniche;
- b) i crediti di assicurazione hanno un privilegio di grado superiore a tutti gli altri crediti verso l'impresa di assicurazione, con la sola possibile eccezione dei:
- i) crediti di lavoratori dipendenti risultanti da contratti o da rapporti di lavoro,
- ii) crediti d'imposta vantati da enti pubblici,

- iii) crediti di regimi di previdenza sociale,
- iv) crediti rispetto ad attivi sui quali gravano diritti reali,
- a valere sull'insieme degli attivi dell'impresa di assicurazione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che una parte o tutte le spese della procedura di liquidazione, definite dalle rispettive normative nazionali, prevalgano sui crediti di assicurazione.

3. Gli Stati membri che scelgono il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), impongono alle imprese di assicurazione di redigere e tenere aggiornato un registro speciale conforme alle prescrizioni di cui all'allegato.

Articolo 11

Surrogazione a un regime di garanzia

Lo Stato membro d'origine può prevedere che, qualora i diritti dei creditori di assicurazione siano stati oggetto di surrogazione a un regime di garanzia stabilito in tale Stato membro, i crediti di detto regime non beneficino delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 12

Rappresentanza di crediti privilegiati tramite attività

In deroga all'articolo 18 della direttiva 73/239/CEE e all'articolo 21 della direttiva 79/267/CEE, gli Stati membri che applicano il metodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva esigono che ogni impresa di assicurazione copra, in qualsiasi momento e a prescindere da un'eventuale liquidazione, i crediti che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), possono prevalere su quelli di assicurazione e che sono registrati nella contabilità dell'impresa di assicurazione, con attivi di cui all'articolo 21 della direttiva 92/49/CEE e all'articolo 21 della direttiva 92/96/CEE.

Articolo 13

Revoca dell'autorizzazione

1. Quando è decisa l'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un'impresa di assicurazione, l'autorizzazione dell'impresa in questione, se non è già stata revocata, è revocata, eccetto per quanto necessario a conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, secondo la procedura di cui all'articolo 22 della direttiva 73/239/CEE e all'articolo 26 della direttiva 79/267/CEE.

2. La revoca dell'autorizzazione a norma del paragrafo 1 non impedisce al liquidatore o a qualsiasi altra persona incaricata

cata dalle autorità competenti di proseguire talune attività dell'impresa di assicurazione, quando ciò sia necessario o opportuno ai fini della liquidazione. Lo Stato membro d'origine può prevedere che tali attività siano svolte con il consenso e sotto la sorveglianza delle proprie autorità di vigilanza.

Articolo 14

Pubblicazione

1. L'autorità competente, il liquidatore o qualsiasi persona nominata a tal fine dall'autorità competente assicurano la pubblicazione della decisione di apertura della procedura di liquidazione secondo le modalità previste nello Stato membro d'origine e ne pubblica altresì un estratto nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri che sono state informate della decisione di aprire una procedura di liquidazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 possono provvedere alla pubblicazione di detta decisione nei rispettivi territori nel modo che ritengono opportuno.

2. La pubblicazione della decisione di aprire una procedura di liquidazione di cui al paragrafo 1 indica inoltre l'autorità competente dello Stato membro d'origine, la legge applicabile e il liquidatore nominato. Essa avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si pubblica l'informazione.

Articolo 15

Informazione dei creditori noti

1. Allorché è aperta una procedura di liquidazione, le autorità competenti dello Stato membro d'origine, il liquidatore o qualsiasi persona nominata a tal fine dalle autorità competenti informano per iscritto senza indugio e individualmente i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.

2. L'avviso di cui al paragrafo 1 indica in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa tali termini, l'organo o l'autorità legittimata a ricevere l'insinuazione dei crediti o le osservazioni relative ai crediti e le altre misure prescritte. L'avviso indica anche se i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale debbano insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione, l'avviso indica inoltre gli effetti generali della procedura di liquidazione sui contratti di assicurazione, in particolare la data in cui i contratti di assicurazione o le operazioni cesseranno di produrre effetti e i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto o all'operazione.

Articolo 16

Diritto di insinuazione dei crediti

1. Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, comprese le pubbliche amministrazioni degli Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti o di presentare per iscritto le osservazioni relative ai suoi crediti.

2. I crediti di tutti i creditori aventi la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine, incluse le amministrazioni suddette, beneficiano dello stesso trattamento e dello stesso grado dei crediti di natura equivalente che possano essere insinuati dai creditori aventi la residenza abituale, il domicilio o la sede legale nello Stato membro d'origine.

3. Ad eccezione dei casi in cui la legge dello Stato membro d'origine dispone diversamente, il creditore invia una copia dei documenti giustificativi, qualora ne esistano, e indica la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo; indica inoltre se vanta un privilegio, una garanzia reale o una riserva di proprietà e quali sono i beni che garantiscono il credito. Non è necessario indicare il privilegio concesso ai crediti di assicurazione dall'articolo 10.

Articolo 17

Lingue e forma

1. L'informazione nell'avviso di cui all'articolo 15 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine. A tal fine si usa un formulario che reca, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, il titolo «Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare» o, se la legge dello Stato membro d'origine prevede la presentazione delle osservazioni relative ai crediti, «Invito a presentare le osservazioni relative ai crediti. Termini da osservare».

Tuttavia, se un creditore noto è titolare di un credito di assicurazione, l'informazione nell'avviso di cui all'articolo 15 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il creditore ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale.

2. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso da quello di origine può insinuare il credito o presentare le osservazioni relative al proprio credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro diverso. Tuttavia, in tal caso, la dichiarazione di insinuazione (ovvero la presentazione delle osservazioni relative al suo credito) deve recare, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine, il titolo «Insinuazione di credito» (ovvero «Presentazione delle osservazioni relative ai crediti»).

*Articolo 18***Informazione regolare dei creditori**

1. I liquidatori informano regolarmente i creditori, in forma appropriata, segnatamente sull'andamento della liquidazione.
2. Le autorità di vigilanza degli Stati membri possono chiedere informazioni sullo svolgimento della procedura di liquidazione alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI PROVVEDIMENTI DI RISANAMENTO E ALLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE*Articolo 19***Effetti su taluni contratti e diritti**

In deroga agli articoli 4 e 9, gli effetti dell'apertura di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione sui contratti e sui diritti sotto specificati sono disciplinati dalle seguenti norme:

- a) i contratti e i rapporti di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto o rapporto di lavoro;
- b) un contratto che dà diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto è disciplinato esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio l'immobile è situato;
- c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti ad iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro.

*Articolo 20***Diritti reali dei terzi**

1. Un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo, di proprietà dell'impresa di assicurazione che al momento dell'adozione di tale provvedimento o dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti:

- a) il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un'ipoteca;
- b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;
- c) il diritto di esigere il bene e chiederne la restituzione al debitore o a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimento contro la volontà dell'avente diritto;
- d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.

3. È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1.

4. La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera l).

*Articolo 21***Riserva di proprietà**

1. Un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione nei confronti di un'impresa di assicurazione che acquista un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è adottato tale provvedimento o è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato di apertura.

2. Un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione nei confronti di un'impresa di assicurazione che vende un bene, verificatasi dopo la consegna di quest'ultimo, non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà qualora, nel momento in cui è adottato tale provvedimento o è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di adozione del provvedimento o di apertura della procedura.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera l).

*Articolo 22***Compensazione**

1. Un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito dell'impresa di assicurazione, quando la compensazione è consentita dalla legge applicabile al credito dell'impresa di assicurazione.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera l).

*Articolo 23***Mercati regolamentati**

1. Fatto salvo l'articolo 20, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un mercato regolamentato sono disciplinati esclusivamente dalla legge applicabile a tale mercato.

2. Il paragrafo 1 non osta alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera l) dei pagamenti o delle transazioni in virtù della legge applicabile al mercato in questione.

*Articolo 24***Atti pregiudizievoli**

Non si applica l'articolo 9, paragrafo 2, lettera l) quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che:

- a) tale atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, e che
- b) tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo.

*Articolo 25***Tutela del terzo acquirente**

Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'adozione di un provvedimento di risanamento o dopo l'apertura della procedura di liquidazione, l'impresa di assicurazione disponga a titolo oneroso

- a) di un bene immobile,
- b) di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro o
- c) di valori mobiliari o di titoli la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro o in un conto previsto dalla legge, ovvero che siano immessi in un sistema di depositi centrale disciplinato dalla legge di uno Stato membro,

la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro o il conto o il sistema.

*Articolo 26***Procedimenti pendenti**

Gli effetti dei provvedimenti di risanamento o della procedura di liquidazione in un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale l'impresa di assicurazione è spossessata sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente.

*Articolo 27***Amministratori straordinari e liquidatori**

1. La nomina dell'amministratore straordinario o del liquidatore è formalizzata con la presentazione di una copia certificata conforme all'originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Può essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio l'amministratore straordinario o il liquidatore intende agire. Non è richiesta una legalizzazione o altra formalità analoga.

2. Gli amministratori straordinari e i liquidatori hanno la facoltà di esercitare nel territorio di tutti gli Stati membri tutti i poteri che esercitano nel territorio dello Stato membro di origine. Possono essere designate persone incaricate di assisterli o, all'occorrenza, di rappresentarli nello svolgimento del provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione, secondo la legge dello Stato membro d'origine, in particolare negli Stati membri ospitanti in particolare per agevolare la risoluzione delle difficoltà eventualmente incontrate dai creditori dello Stato membro ospitante.

3. Nell'esercizio dei propri poteri secondo la legge dello Stato membro d'origine, l'amministratore straordinario o il liquidatore deve rispettare la legge degli Stati membri nei cui

territorio intende agire, in particolare per quanto attiene alle modalità di realizzazione degli attivi e all'informazione dei lavoratori subordinati. Tali poteri non possono includere l'impiego della forza, o il diritto di deliberare su una controversia o un contenzioso.

Articolo 28

Annotazione in un pubblico registro

1. L'amministratore straordinario, il liquidatore o qualsiasi autorità o persona debitamente legittimata nello Stato membro d'origine può chiedere che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o altro pubblico registro tenuto negli altri Stati membri.

Tuttavia, se uno Stato membro prevede l'annotazione obbligatoria, la persona o l'autorità di cui al comma precedente adotta le misure necessarie per l'annotazione.

2. Le spese di annotazione sono considerate spese della procedura.

Articolo 29

Segreto d'ufficio

Tutte le persone chiamate a ricevere o a fornire informazioni nel quadro delle procedure di comunicazione di cui agli articoli 5, 8, e 30, sono tenute al segreto d'ufficio, parimenti a quanto previsto all'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE e all'articolo 15 della direttiva 92/96/CEE, tranne le autorità giudiziarie, alle quali si applicano le disposizioni nazionali vigenti.

Articolo 30

Succursali di imprese di assicurazione di paesi terzi

1. Ferma restando la definizione di cui all'articolo 2, lettere e), f) e g), e ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione sulla succursale, situata in uno Stato membro, di un'impresa di assicurazione avente la sede legale fuori della Comunità, s'intende

- a) per «Stato membro d'origine» lo Stato membro in cui alla succursale è stata concessa l'autorizzazione a norma dell'articolo 23 della direttiva 73/239/CEE e dell'articolo 27 della direttiva 79/267/CEE, e
- b) per «autorità di vigilanza» e «autorità competenti» le corrispondenti autorità dello Stato membro in cui la succursale è stata autorizzata.

2. Qualora un'impresa di assicurazione avente la sede legale fuori della Comunità abbia succursali stabilite in più di uno Stato membro, ciascuna succursale forma oggetto di un trattamento autonomo per quanto riguarda l'applicazione della presente direttiva. Le autorità competenti e le autorità di vigilanza di tali Stati membri si adoperano per coordinare le loro azioni. Anche gli eventuali amministratori straordinari o liquidatori si adoperano per coordinare le loro azioni.

Articolo 31

Attuazione della presente direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 20 aprile 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Le disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva si applicano soltanto ai provvedimenti di risanamento o alle procedure di liquidazione aperte dopo la data di cui al paragrafo 1. I provvedimenti di risanamento adottati o le procedure di liquidazione aperte prima di tale data continuano a essere disciplinati dalla legge applicabile al momento dell'adozione o dell'apertura.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 32

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 33

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

ALLEGATO

REGISTRO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3

1. Ogni impresa di assicurazione deve tenere, nella propria sede legale, un registro speciale degli attivi che rappresentano le riserve tecniche calcolate e investite secondo la regolamentazione dello Stato membro d'origine.
 2. Se l'impresa di assicurazione esercita contemporaneamente attività del ramo non vita e attività del ramo vita, essa deve tenere, presso la sede legale, un registro separato per ciascuna di tali attività. Tuttavia, lo Stato membro che autorizzi le imprese di assicurazione ad operare nel ramo vita e nei rischi di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato A della direttiva 73/239/CEE, può prevedere che tali imprese di assicurazione debbano tenere un registro unico per l'insieme delle loro attività.
 3. In qualsiasi momento l'importo totale degli attivi registrati, valutati secondo la regolamentazione dello Stato membro d'origine, deve essere almeno pari all'importo delle riserve tecniche.
 4. Se un attivo iscritto nel registro è gravato da un diritto reale a favore di un creditore o di un terzo che renda indisponibile una parte di tale attivo per la copertura degli impegni, il registro ne reca menzione e il totale di cui al punto 3 non tiene conto dell'importo non disponibile.
 5. Se un attivo impiegato al fine di coprire riserve tecniche è gravato da un diritto reale a favore di un creditore o di un terzo senza che ricorrano le condizioni di cui al punto 4 o se tale attivo è oggetto di una riserva di proprietà a favore di un creditore o di un terzo, oppure se un creditore ha il diritto di chiedere la compensazione di un credito con il credito dell'impresa di assicurazione, il regime di tale attivo in caso di liquidazione dell'impresa di assicurazione ai fini del metodo previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), è determinato dalla legge dello Stato membro d'origine, eccetto quando si applicano all'attivo gli articoli 20, 21 o 22.
 6. La composizione degli attivi iscritti nel registro tenuto ai sensi dei punti da 1 a 5 all'atto della dichiarazione della liquidazione, non può più essere modificata e i registri non devono più essere modificati, se non per correggere errori meramente materiali, senza l'autorizzazione dell'autorità competente.
 7. In deroga al punto 6, i liquidatori debbono aggiungere agli attivi in questione i proventi finanziari da questi risultanti, nonché l'importo dei premi puri incassati in relazione al ramo di attività in questione nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione, ovvero fino all'eventuale trasferimento del portafoglio.
 8. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla loro valutazione nei registri, i liquidatori debbono essere chiamati a darne giustificazione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine.
 9. Le autorità di vigilanza degli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che le imprese di assicurazione applichino pienamente le disposizioni del presente allegato.
-